



ABUSO SESSUALE DEI MINORI E NUOVI MEDIA: SPUNTI TEORICO-PRATICI PER GLI OPERATORI

Con contributi di:

Save the Children Italia: Silvia Allegro, Cristiana De Paoli, Giulia Mancuso

Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia sulla Rete Internet della Polizia Postale e delle Comunicazioni, Ministero dell'Interno (C.N.C.P.O.):

Elvira D'Amato, Cristina Bonucchi, Patrizia Torretta, Massimo Cotroneo,
Paolo D'Orazio, Fabrizio Ugolini

Osservatorio per il Contrasto della Pedofilia e della Pornografia Minorile - Dipartimento per le Pari Opportunità: Tiziana Zannini, Loredana Ceccacci,

Anna Elisa D'Agostino

Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia (CISMAI): Gloria Soavi, Fanny Marchese

Publicato da:

Save the Children Italia Onlus



Save the Children
Italia ONLUS

Save the Children Italia Onlus
Via Volturmo, 58 - 00185 Roma
tel + 39 06 4807001
fax + 39 06 48070039
info@savethechildren.it
www.savethechildren.it

Indice

Introduzione	3
Scenario di riferimento e obiettivi	3
Le ragioni di un impegno	4
Capitolo primo	
Il rapporto dei bambini e degli adolescenti con i Nuovi Media	5
1.1 Il contesto socio-culturale di riferimento	5
1.2 Il modello di intervento: prevenzione, sensibilizzazione, educazione	7
Capitolo secondo	
L'abuso sessuale dei minori: definizioni e legislazione	9
Premessa	9
2.1 La definizione clinica dell'abuso	9
2.2 La definizione giuridica di abuso nella legislazione europea	10
2.3 La legislazione italiana in tema di abuso sessuale	11
2.3.1 <i>La Legge n. 66/1996 "Norme contro la violenza sessuale"</i>	11
2.3.2 <i>La Legge n. 269/1998 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"</i>	12
2.3.3 <i>La Legge n. 38/2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"</i>	14
2.3.4 <i>La ratifica italiana della Convenzione di Lanzarote</i>	16
Capitolo terzo	
L'Abuso sessuale online	18
Premessa	18
3.1 Produzione e distribuzione di materiale pedopornografico	18
3.1.1 <i>Definizione di materiale pedopornografico</i>	18
3.1.2 <i>Canali di distribuzione del materiale pedopornografico</i>	19
3.1.3 <i>Le funzioni del materiale pedopornografico</i>	20
3.2 Comportamenti attivi dei minori	21
3.3 Profilo sociale e modelli di comportamento on line di abusanti e fruitori di immagini pedopornografiche: aspetti riassuntivi	24
3.3.1 <i>La pedofilia "culturale"</i>	26
3.4 Vittime e conseguenze dell'abuso online	27
3.4.1 <i>Profili delle vittime e vittimizzazione</i>	27
3.4.2 <i>Le conseguenze psicologiche dell'abuso online sulle vittime</i>	28

Capitolo quarto	
L'emersione del caso	31
Premessa	31
4.1 Emersione del caso e attività di indagine delle Forze dell'Ordine	31
4.1.1 <i>Le Intercettazioni</i>	32
4.1.2 <i>Acquisto simulato</i>	32
4.1.3 <i>Attività sotto copertura</i>	33
4.1.4 <i>Differimento della cattura, dell'arresto e del sequestro</i>	33
4.2 Emersione del caso: tracce telematiche e analisi delle immagini e dei video	33
4.2.1 <i>L'identificazione della vittima</i>	34
4.2.2 <i>Le metodologie utilizzate</i>	34
Capitolo quinto	
L'Iter Giudiziario	36
Premessa	36
5.1 La perquisizione informatica: metodi e attenzioni alle vittime	37
5.2 L'ascolto del minore	38
5.2.1 <i>Ascolto e audizione protetta del minore: cosa prevede il quadro normativo</i>	38
5.2.2 <i>Aspetti critici dell'ascolto del minore-vittima</i>	39
Capitolo sesto	
Percorsi di presa in carico della vittima e della famiglia	42
Premessa: per un approccio integrato e di Rete	42
6.1 L'intervento dei Servizi Socio-Sanitari del territorio	42
6.1.1 <i>La protezione</i>	43
6.1.2 <i>La valutazione</i>	43
6.1.3 <i>Il sostegno e il trattamento</i>	43
6.1.4 <i>Un problema aperto negli interventi terapeutici: l'uso delle testimonianze in foto e video</i>	45
Conclusioni	46
Bibliografia	47

INTRODUZIONE

SCENARIO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI

L'avvento di internet e delle nuove tecnologie, in generale, ha cambiato radicalmente lo scenario di un fenomeno non nuovo: l'abuso sessuale dei minori. In Rete circolano centinaia di migliaia di immagini e video pedopornografici spesso facilmente accessibili; il materiale può essere prodotto con altrettanta facilità, utilizzando cellulari o videocamere, e con altrettanta facilità caricato in Rete o può essere prodotto direttamente online tramite l'utilizzo delle webcam. La Rete, inoltre, può essere utilizzata da adulti interessati sessualmente ai minori come strumento per accedere a potenziali vittime.

Di fronte a tale scenario, non è facile comprendere come intervenire. Il fenomeno è complesso, il ruolo che internet e le nuove tecnologie possono avere nell'abuso sessuale dei minori deve essere per prima cosa conosciuto e compreso nelle sue diverse espressioni, così come il rapporto che i giovani stessi hanno con questi strumenti. Per fare questo, sono chiamate in causa competenze e sfere di responsabilità differenti nell'ambito sia pubblico che privato. È chiamata in causa la famiglia, la scuola, le varie realtà educative e di aggregazione sociale, i servizi sociali e sanitari del territorio, le autorità di pubblica sicurezza, deputate al controllo del territorio, l'ambito giudiziario, ecc.

A fronte di tale complessità, uno specifico problema è dato dalla carenza di coordinamento negli interventi: i diversi attori chiamati in causa, sviluppano conoscenze, approcci e metodologie di intervento non sempre coincidenti, le pur valide esperienze del territorio spesso non sono messe in rete e le competenze professionali non vengono armonizzate.

Nella speranza di poter contribuire a superare tale ordine di difficoltà, gli enti promotori hanno predisposto il presente documento con l'obiettivo di approfondire in senso generale e descrittivo il tema dell'abuso sessuale online dei minori e promuovere, allo stesso tempo, una metodologia di intervento multidisciplinare per il contrasto del fenomeno e la presa in carico dei minori vittime. Il testo si rivolge ad operatori delle forze dell'ordine, dei servizi socio-sanitari e dell'area legale e giudiziaria.

LE RAGIONI DI UN IMPEGNO

Il presente documento è stato realizzato nell'ambito un progetto co-finanziato dalla Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza. Il progetto, coordinato da Save the Children Italia, è promosso dal Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia sulla rete Internet (C.N.C.P.O.) - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, dall'Osservatorio per il Contrasto della Pedofilia e Pornografia Minorile - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità - e dal Coordinamento dei Centri contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia (CISMAI). Le realtà promotrici, con la messa in campo di competenze e professionalità diverse, collaborano da anni al fine sia di individuare misure efficaci di contrasto al fenomeno dell'abuso sessuale online dei minori sia di attivare interventi di supporto efficaci ai minori vittime. Tale collaborazione, nasce e cresce nel tempo, attraverso la condivisione di un approccio centrato su alcune attenzioni prioritarie: la centralità del superiore interesse del minore, la forte importanza attribuita alla cornice dei diritti e alla dimensione pedagogica, l'importanza di sviluppare forme di coordinamento multidisciplinare e tessitura in rete delle esperienze, nel rispetto delle varie competenze. Il documento valorizza i contributi raccolti nel corso di 18 seminari formativi, organizzati a livello regionale in tutta Italia a cui hanno partecipato 2500 operatori afferenti all'area socio-sanitaria, legale e delle forze dell'ordine.

IL RAPPORTO DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI CON I NUOVI MEDIA

1.1 Il contesto socio-culturale di riferimento

I Nuovi Media sono quei mezzi di comunicazione di massa sviluppatasi posteriormente alla nascita dell'informatica e in correlazione ad essa. È ormai radicato l'uso del termine “media” (plurale di *medium*, che significa stare nel mezzo, tra chi trasmette e chi riceve) per indicare i mezzi di comunicazione di massa (Radio, Televisione e Stampa). I Nuovi Media sono quei nuovi canali della comunicazione creati e utilizzati, di volta in volta, che il processo tecnologico avanza¹.

I Nuovi Media, in particolare internet e cellulari, rappresentano un aspetto esistenziale importante nella vita dei giovani della società contemporanea. Sono parte integrante della loro quotidianità e aprono ad un mondo di relazioni, di emozioni, di informazioni e di apprendimento che offrono loro opportunità di crescita senza precedenti. Mettendo a disposizione nuove e diverse opportunità di relazione e di comunicazione, attivano nuove strategie e percorsi di identificazione, di rappresentazione del sé e della propria realtà di riferimento, contribuendo a strutturare valori e categorie simboliche attraverso i quali interpretare la realtà e se stessi.

I Nuovi Media rappresentano, dunque, una realtà dove è possibile acquisire strumenti e conoscenze utili per favorire processi reali di integrazione, partecipazione e relazione con il mondo circostante; sono uno “spazio” di confronto e di crescita in cui, anche i più giovani, possono esercitare e realizzare dimensioni inedite di partecipazione sociale e di arricchimento personale.

¹ <http://it.wikipedia.org>

L'uso di internet da parte dei minori nei Paesi europei

L'uso di internet è profondamente radicato nelle vite quotidiane dei ragazzi e delle ragazze in Europa: il 93% dei ragazzi e delle ragazze tra i 9 e i 16 anni va online almeno una volta alla settimana (il 60% tutti i giorni o quasi).

I bambini cominciano a usare internet sempre prima - l'età media in cui si inizia ad andare online è 7 anni in Danimarca e Svezia, 8 negli altri paesi nordici e 10 in Grecia, Italia, Turchia, Cipro, Germania, Austria e Portogallo. In tutti i paesi europei, un terzo dei bambini tra i 9 e i 10 anni e più dei due terzi (l'80%) dei quindici-sedicenni usano internet quotidianamente. In Italia il 60% usa internet tutti i giorni o quasi.

I ragazzi e le ragazze, tra i 9 e i 16 anni, svolgono online molte attività potenzialmente vantaggiose: utilizzano internet per i compiti (85%), per giocare (83%), per guardare video (76%) e comunicare con i propri amici con i programmi di messaggistica istantanea (62%). Una percentuale inferiore condivide immagini (39%) o messaggi (31%), usa una webcam (31%), accede a siti di condivisione di files (16%) o blog (11%).

Ha un profilo su un sito di social network il 26% dei bambini tra i 9 e i 10 anni; il 49% degli 11-12enni, il 73% dei 13-14enni e l'82% dei 15-16enni. I siti di social network sono più popolari nei Paesi Bassi (80%), in Lituania (76%) e Danimarca (75%), mentre sono meno diffusi in Romania (46%), Turchia (49%) e Germania (51%). In Italia il 57% dei ragazzi e delle ragazze ha un profilo su un sito di social network.

Il 26% di chi usa i siti di social network ha un profilo pubblico; la percentuale è più alta in Ungheria (55%), Turchia (46%) e Romania (44%); in Italia la percentuale di chi ha un profilo pubblico è del 35%.

I contesti di accesso e uso di internet più comuni sono quello domestico (85%) e quello scolastico (63%). Ma l'accesso a internet si sta sempre più diversificando, il 48% dei ragazzi e delle ragazze lo usa in camera propria e il 31% accede a internet tramite telefono cellulare o smartphone². L'accesso a internet da un dispositivo mobile è una pratica diffusa in oltre il 20% dei ragazzi e delle ragazze in Svezia, Regno Unito e Irlanda. In Italia il 59% dei ragazzi e delle ragazze accede a internet dalla propria camera e solo il 9% da un dispositivo mobile (il 6% da un telefono cellulare, il 3% da uno smartphone).

Fonte: *Eu Kids Online - "Risks and safety on the internet", 2011.*³

² Uno smartphone o in italiano telefonino intelligente, è un dispositivo mobile che abbina funzionalità di telefono cellulare a quelle di gestione di dati personali. La caratteristica più interessante degli smartphone è la possibilità di installarvi ulteriori applicazioni (App), che aggiungono nuove funzionalità. Questi programmi possono essere sviluppati dal produttore dello smartphone, dallo stesso utilizzatore o da terze parti, rilasciate poi in genere in forma gratuita o a pagamento sul mercato.

³ La ricerca "Risks and safety on the internet" effettuata nell'ambito del progetto Eu Kids Online rappresenta una delle fonti più autorevoli e accreditate per acquisire informazioni sull'utilizzo di Internet e più in generale dei Nuovi Media da parte dei minori nei paesi europei. Il progetto è co-finanziato dal programma Safer Internet della Commissione Europea con l'obiettivo di fornire una solida base di dati empirici alle istituzioni che promuovono la sicurezza online.

I Nuovi Media, soprattutto se riferiti all'utilizzo che ne fanno i giovani, sono spesso associati al problema della sicurezza; infatti se da un lato essi offrono ampie opportunità di comunicazione e apprendimento è anche vero che siamo di fronte ad una realtà complessa e apparentemente priva di regole, nella quale trovano spazio contenuti e comportamenti potenzialmente dannosi per il loro sviluppo. I ragazzi e le ragazze, pur essendo spesso tecnicamente competenti tendono a non cogliere le implicazioni dei loro comportamenti online e, tale fenomeno, è tanto maggiore quanto più forte è il loro coinvolgimento emotivo. Questo spesso rappresenta il terreno fertile attraverso il quale certi rischi possono diventare concreti. Tra i principali, sia di carattere comportamentale che di matrice tecnica, ricordiamo: la possibile esposizione a contenuti non adatti alla loro età a videogiochi diseducativi, pubblicità ingannevoli o scorrette informazioni su ricerche scolastiche, diete, ecc.; la possibilità di entrare in contatto con adulti abusanti (adescamento) di diventare vittima di bullismo online (detto anche cyberbullismo); l'esposizione a virus informatici in grado di infettare computer e cellulari; l'uso eccessivo di internet e del cellulare (dipendenza).

Alcune situazioni di rischio dalle statistiche europee.

Se si guarda all'insieme dei rischi esplorati dalla ricerca, il 41% del campione si è imbattuto in uno o più contenuti o contesti d'interazione potenzialmente pericolosi. L'esposizione ai rischi cresce con il crescere dell'età: il 14% tra i bambini di 9 e 10 anni, contro il 33% dei ragazzi di 11 e 12, il 49% dei 13-14enni e il 63% dei 15-16enni.

Le situazioni potenzialmente rischiose o i contenuti inadatti ad un pubblico giovane, non sono necessariamente percepiti e vissuti come dannosi o negativi. Ad esempio, l'esposizione a contenuti sessuali o la ricezione di messaggi sessualizzati è diffusa fra circa il 12% del campione, ma tali esperienze non sono considerate dannose se non da una minima parte dei ragazzi e delle ragazze che le hanno sperimentate. Questa percentuale sale al 49% in Portogallo e al 50% in Estonia, ma scende al 14% in Italia. Il 14% dei ragazzi tra i 9 e i 16 anni (il 7% dei coetanei italiani) dichiara di aver visto su internet nell'ultimo anno immagini "a sfondo sessuale - per esempio, che mostrano persone nude o che hanno rapporti sessuali". Un terzo dei ragazzi che hanno visto immagini a sfondo sessuale o pornografiche è rimasto infastidito da quest'esperienza; la metà di quanti si sono dichiarati infastiditi era abbastanza o molto turbato da quello che ha visto. In Italia, i ragazzi e le ragazze che si sono dichiarati infastiditi o turbati sono il 2% del campione, il 26% di quanti hanno visto immagini pornografiche online.

L'8% del campione ha incontrato faccia a faccia persone conosciute online; tuttavia, solo sporadicamente simili episodi generano conseguenze negative sui soggetti protagonisti.

Il 12% dei ragazzi e delle ragazze dichiara di essere stato infastidito o turbato da qualcosa visto su internet. Fra quanti hanno dichiarato di essere stati infastiditi o turbati, il 9% è compreso nella fascia d'età compresa tra i 9 e i 10 anni. Tuttavia, la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze che usano internet non riferisce di aver provato fastidio o essere stato turbato da qualche cosa visto online.

Per quanto riguarda il cyberbullismo, il 6% dei ragazzi e delle ragazze fra i 9 e i 16 anni (il 2% dei coetanei italiani) ha ricevuto online messaggi sgradevoli e offensivi, e il 3% ha inviato ad altri messaggi di questo tipo. Oltre la metà di coloro che hanno ricevuto messaggi sgradevoli e offensivi hanno dichiarato di essere stati abbastanza o molto turbati da quest'esperienza.

Il 30% dei ragazzi fra gli 11 e i 16 anni dichiara di aver sperimentato "abbastanza spesso" o "molto spesso" esperienze connesse a un uso eccessivo di internet (come trascurare gli amici e la scuola, o dormire meno).

Ci sono alte probabilità che un maggiore uso faciliti l'alfabetizzazione digitale e l'acquisizione di competenze che favoriscono usi sicuri della Rete. I ragazzi italiani sembrano avere meno competenze nell'uso di internet rispetto alla media dei coetanei europei. I bambini più piccoli tendono ad avere meno competenze e a sentirsi meno sicuri nella navigazione. La maggior parte dei ragazzi di 11-16 anni è in grado di bloccare contatti indesiderati (60%) o trovare online informazioni e consigli per la navigazione (58%). Circa la metà sa modificare le impostazioni di privacy del profilo in un sito di social network (52%), confrontare siti internet per giudicarne la qualità (51%) e bloccare lo spam (47%).

Fonte: Eu Kids Online, "Risks and safety on the internet", 2011.

1.2 Il modello di intervento: prevenzione, sensibilizzazione, educazione

Il problema della "sicurezza", associato all'utilizzo dei Nuovi Media da parte dei giovani, non è riconducibile esclusivamente all'esistenza in sé di alcuni rischi, più o meno gravi e insidiosi, ma anche alla possibilità che l'utilizzo di tali strumenti tecnologici, nell'economia della giornata di bambini e adolescenti, cominci a prevalere a scapito di spazi di aggregazione concreti, di attività sociali, ricreative, sportive. Quando, soprattutto, i ragazzi e le ragazze cominciano a soddisfare attraverso questi strumenti, bisogni profondi che dovrebbero trovare risposta nella vita reale (nel caso in cui, per esempio, risulta loro preferibile flirtare online piuttosto che con i propri coetanei in carne e ossa, quando cioè ne fanno un utilizzo *sostitutivo* anziché *integrativo*). In tal caso, il ruolo dei Nuovi Media diventa predominante, sia quantitativamente che qualitativamente, poiché, per crescere, è necessario sviluppare relazioni significative con persone in carne ed ossa, cui

legarsi affettivamente e apprendere, sperimentare e sviluppare, all'interno di contesti sociali reali, modalità di relazione e di confronto con gli altri.

Il miglior modo per intervenire sul comportamento dei giovani nell'utilizzo dei Nuovi Media, in un'ottica di prevenzione ad ampio raggio, richiede, a nostro avviso, la necessità di muoversi su una **dimensione educativa** che tenga conto da un lato, dei loro bisogni affettivi, sociali, di riferimento e di conoscenza e dall'altro, dei loro diritti, primo fra tutti quello alla partecipazione ai sistemi di convivenza cui appartengono. La Professoressa Sonia Livingstone, che coordina il progetto EU Kids Online, afferma⁴: che il livello di educazione ai media e di consapevolezza nel loro utilizzo da parte di un individuo è decisivo nel definire se e in quale misura questo soggetto trae beneficio da esso.

La responsabilità di tale azione pedagogica chiama in campo diverse agenzie educative (famiglia, scuola, istituzioni, associazioni, società civile, aziende ICT), ciascuna con un proprio compito nei confronti di bambini, bambine e adolescenti. Tali agenzie sono chiamate a collaborare ad un progetto comune nell'ambito di funzioni educative condivise. La necessità di questa collaborazione nasce, più o meno consapevolmente, dal riconoscimento da parte delle agenzie educative primarie - famiglia e scuola - della rispettiva difficoltà a svolgere, da sole, la propria funzione formativa ed educativa. E questo, anche a causa della sproporzione tra le competenze sempre crescenti che i Nuovi Media richiedono e quelle che si avvertono di possedere.

La necessità di governare il rapporto dei minori con gli strumenti tecnologici, sia nella tutela dai rischi potenziali che nella valorizzazione delle opportunità esistenti, pone la scuola e la famiglia di fronte alla necessità di riconsiderare la propria identità, il proprio ruolo educativo e le proprie risorse, oltre allo stato dei rapporti reciproci. Inoltre il settore ICT⁵ è caratterizzato da una evoluzione continua; questi cambiamenti devono essere accompagnati da interventi a livello politico in grado di seguirne l'evoluzione, promuovendo azioni efficaci. A questo riguardo, un possibile ruolo delle istituzioni pubbliche è quello di **"fare Rete"**, ossia di promuovere in tutti gli attori chiamati in causa, industrie ICT comprese, la consapevolezza di riuscire a percepirsi come "nodi" di una medesima rete di educazione e di tutela, chiamata ad attivare sinergie convergenti su di un comune obiettivo: la difesa e la promozione del diritto di bambini, bambine e ragazzi e ragazze ad essere educati all'uso dei Nuovi Media, attraverso informazioni e programmi adatti a promuoverne le attitudini e la formazione di una coscienza critica.

⁴ *Drawing conclusions from new media research: reflections and puzzles regarding children's experience of the internet*, LSE, 2006.

⁵ ICT - Information and Communication Technology

L'ABUSO SESSUALE DEI MINORI: DEFINIZIONE E LEGISLAZIONE

Premessa

In generale per abuso sessuale si intende: “il coinvolgimento di un minore da parte di un partner preminente adulto in attività sessuali anche non caratterizzate da violenza esplicita”,⁶ a cui il minore non può liberamente consentire in ragione dell'età e della preminenza dell'abusante; lo sfruttamento sessuale di un bambino o di un adolescente, la prostituzione infantile e la pedopornografia.

Le definizioni di abuso possono essere distinte in base al grado di specificità delle categorizzazioni proposte e suddivise in definizioni “ampie” e definizioni “ristrette”; la scelta è legata soprattutto al contesto in cui la definizione viene utilizzata: clinico o legale.⁷

Vi sono, infatti, notevoli differenze di definizione, a seconda di si riferisca all'ottica clinica o all'ottica giudiziaria.

6 Cismai - Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia, *Dichiarazione di consenso*, 2001.

7 Caffo, E. Camerini, E.; Battista, G.; Florit, G., *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia. Elementi clinici e forensi*, Milano, McGraw-Hill, 2004.

8 Malacrea, M., “Abuso sessuale all'infanzia: esigenze cliniche e giudiziarie”, in *Cittadini in crescita*, 1/2001, 33-63.

9 Malacrea, M., Vassalli A., *Segreti di famiglia*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1990.

10 Finkelhor, D., *Child Sexual Abuse*, New York, The Free Press, 1984.

11 Condy, S. R. et al., “Parameters of sexual contact of boys with women”, in *Arch. Sex. Behav.* 16/1987, 379-394.

12 Briere, J., Henschel, D., Smiljanich, K., “Attitudes Toward Sexual Abuse: Sex differences and construct validity”, in *Journal of Research in Personality*, 26, 398-406, 1992. Violato, C., “The effects of childhood sexual abuse and developmental psychopathology”, in *Canadian Journal of Behavioral Science*, 23/1994, 282-299. Malacrea, M., *L'intervento psicologico nell'abuso sessuale all'infanzia*, in Luberti R., Bianchi D. (a cura di) *...e poi disse che avevo sognato. Violenza sessuale intrafamiliare su minori*, Firenze, Edizioni Cultura per la Pace, 1997.

2.1 La definizione clinica dell'abuso

Come sottolinea Malacrea,⁸ nonostante le problematiche connesse all'abuso sessuale siano studiate da diversi anni, gli studiosi non sono ancora giunti a formulare una definizione condivisa di violenza sessuale nei confronti dei minori. Sono molteplici le differenze su cui divergono le varie definizioni: l'inclusione o meno dell'esibizionismo, delle proposte oscene, delle aggressioni commesse fra coetanei; il limite di età della vittima, oppure la differenza d'età fra quest'ultima e l'aggressore.⁹

Per quanto riguarda la natura degli atti, nei diversi studi si rileva un'ampia varietà di accezioni; mentre in passato¹⁰ si tendeva ad includere nella definizione di abuso un'ampia gamma di atti, comprendenti: il rapporto sessuale, la masturbazione, l'esposizione degli organi genitali, la visione di film pornografici, ecc., distinguendo tra le categorie di “abuso con contatto” e “abuso senza contatto”, in seguito, sono comparse definizioni più restrittive che considerano “abuso” solo un atto sessuale che implichi un contatto fisico.¹¹

Negli ultimi anni, vari autori¹² ritengono che la definizione migliore sia quella meno restrittiva, che considera “abuso sessuale nei confronti di un minore, qualsiasi approccio o azione di natura sessuale che coinvolga un bambino e/o che causi in lui disagio o sofferenza psicologica”. Facendo riferimento alla definizione ampia e generica di Kempe, gli autori citati definiscono l'abuso sessuale come “ogni situazione in cui il bambino sia tratto ad espressioni sessuali, alle quali, in ragione della sua giovane età, non può liberamente acconsentire con totale consapevolezza, o che violino radicati tabù sociali”.

Questa definizione si è rivelata particolarmente efficace, perché considera nei termini dell'abuso sessuale” nei confronti di un minore qualsiasi tipo di approccio o azione di natura sessuale che coinvolga un bambino, una bambina o un adolescente, e/o che causi in lui o lei un disagio o sofferenza psicologica.

In questa definizione, si evita la specificazione dei singoli atti, permettendo più correttamente di classificare come abuso anche le prime sfumate manifestazioni di interessamento e seduzione rivolte dall'adulto al bambino. Infatti, anche le prime manifestazioni di un'attenzione sessuale,

agita senza violenza, attraverso allusioni ambigue e forme sottili di seduzione prolungate nel tempo, creano turbamento e confusione nella vittima, che non sa decodificarle e le può leggere come manifestazioni di attenzione e cura, mentre in realtà rappresentano gravi forme di violenza. Questo aspetto non è secondario poiché ridimensiona il concetto di violenza in quanto caratteristica *essenziale* del rapporto vittima-abusante. Infatti, come ben sappiamo, l'uso della violenza fisica è estremamente raro negli abusi sessuali, al punto che, la maggior parte di essi si verifica senza violenza "oggettiva". L'abuso è invece più frequente laddove si è saldamente strutturato un legame a livello psicologico, sulla base del quale, l'abusante esercita la propria azione di potere e di dominio.

2.2 La definizione giuridica di abuso nella legislazione europea

Diversa è la prospettiva giuridica nella definizione di abuso, che appare meno ampia e articolata rispetto a quella rintracciabile nel contesto clinico. Una definizione giuridicamente fondata di abuso sessuale a carico di minori è rintracciabile nella *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale* (nota anche come Convenzione di Lanzarote, 2007),¹³ secondo cui commette abuso sessuale sui minori chi: (art. 18 "Abuso sessuale")

- a) compie atti sessuali con un minore che, in base alle disposizioni pertinenti dell'ordinamento nazionale, non ha raggiunto l'età minima per compiere tali atti;
- b) compie atti sessuali con un minore
 - ricorrendo a coercizione, forza o minaccia; oppure
 - abusando di una riconosciuta posizione di fiducia, autorità o influenza sul minore, anche all'interno della famiglia; oppure
 - abusando di una particolare condizione di vulnerabilità del minore, in particolare in ragione di una disabilità psichica o fisica o di una situazione di dipendenza.

La Convenzione di Lanzarote rappresenta il testo ispiratore della nuova *Direttiva sullo sfruttamento e abuso sessuale dei minori*, adottata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo il 13 dicembre 2011, che tutti i paesi membri devono recepire, assicurando misure legislative adeguate e, cosa più importante, simili, entro il 2013.

Il testo della Direttiva stabilisce che chiunque:

- per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;
- per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.
- compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni.

Inoltre, chiunque compie atti sessuali con un minore, e a tal fine:

- abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno tre anni, se il minore ha raggiunto tale età;
- abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno otto anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno tre anni, se il minore ha raggiunto tale età; oppure,

¹³ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio), in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 17/12/2011.

- fa uso di coercizione, forza o minaccia, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età;
- costringe, con l'uso di violenza o minaccia, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

2.3 La legislazione italiana in tema di abuso sessuale

La legislazione nazionale relativa all'abuso sessuale sui minori si compone di una serie di leggi e di articoli del Codice Penale poste a tutela e a salvaguardia della persona del minore. Vediamo i provvedimenti di legge più significativi a riguardo.

2.3.1 La legge 66/1996 "Norme contro la violenza sessuale"

La legge n. 66 del 15 febbraio 1996, che ha apportato importanti modifiche al Codice Penale, persegue l'obiettivo di tutelare l'integrità non solo fisica ma anche psichica dei soggetti più esposti alle aggressioni e alle violenze sessuali. La scelta compiuta dal legislatore con l'applicazione della legge è stata quella di introdurre la definizione di un'unica ipotesi di reato denominato "atti sessuali", includendo così, in questa espressione, anche quei casi in cui non vi è stato un contatto fisico tra vittima e aggressore.

La legge è diretta a tutti quei soggetti siano essi maschi o femmine, adulti o minori che con violenze o minacce o mediante abusi d'autorità siano costretti a compiere o subire "atti sessuali". Una tutela particolare è riservata ai minori in ragione della loro immaturità psichica e fisica, della loro conseguente incapacità di esprimere un consenso automaticamente libero e cosciente, della loro inesperienza e delle conseguenze altamente dannose per un loro equilibrato ed armonico processo di crescita.

Innanzitutto, la legge ha trasformato il reato di abuso sessuale, previsto dall'art. 609 del Codice Penale, da reato contro la "moralità pubblica e il buon costume" in un reato contro la persona. In questo modo, il vero bene leso non è una generica moralità sessuale di cui dovrebbe essere titolare la collettività, ma la singola persona, la cui sfera di libertà viene gravemente violata dai comportamenti sanzionati. Nel caso di un minore, per garantire una adeguata tutela del minore-vittima, la legge ha inserito (Art. 11) alcune significative norme procedurali.

Elemento costitutivo del reato è la coercizione compiuta sulla vittima, mediante violenza, minaccia o abuso d'autorità. Il concetto di violenza è quindi rimasto centrale nella legge: il reato di violenza sessuale inserito nell'art 609-bis punisce, infatti, "chi con violenza e minaccia o mediante l'abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto, o trae in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona".

La legge individua quattro figure criminose di violenza sessuale in senso ampio, con le relative pene applicabili:

- la **violenza sessuale** propriamente detta (Art. 609-bis): comprende ogni comportamento, violento o minaccioso o compiuto con abuso di autorità, con il quale si costringe qualcuno a subire o a compiere atti sessuali; non è punibile il minorenne che compia atti sessuali con altro minorenne consenziente che abbia compiuto 13 anni, se la differenza di età tra i due minori non sia superiore ai 3 anni;
- gli **atti sessuali con minorenne** (Art. 609-quarter): commette tale reato chi compie atti sessuali, con violenza o minaccia, con un minore di anni 14; oppure un minore di anni 16, quando l'autore ne sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui il minore stesso è affidato per ragioni di cura, educazione ecc., ovvero abbia con il minore una relazione di convivenza;

- la **corruzione di minorenni**: (Art. 609-quinquies): chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;
- la **violenza sessuale di gruppo** (Art. 609-octies), per la quale è stabilita la reclusione da sei a dodici anni. Tale violenza consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale.

La legge prevede delle **circostanze aggravanti** (Art. 609-ter), quando la violenza è commessa:

- nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 14;
- con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesive della salute della persona offesa;
- da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 16 della quale, il colpevole, sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;
- all'interno o nelle immediate vicinanze di un istituto di istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.

La legge distingue, quanto alla procedibilità, tra querela di parte e querela d'ufficio. Chiunque sia vittima di "atti sessuali", deve, al fine di ottenere l'applicazione della legge, denunciare il fatto agli organi competenti entro sei mesi dal fatto. In caso di procedibilità d'ufficio, chiunque venga a conoscenza del reato ne fa comunicazione all'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica). L'art 609-*decies* dispone, che quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, *ter*, *quater*, *quinquies* e *octies*, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al Tribunale per i Minorenni. L'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dall'Autorità Giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli Enti Locali. Di questi servizi si avvale l'Autorità Giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

2.3.2 Legge 3 agosto 1998, n. 269 - Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù

La Legge introduce nel Codice Penale e in quello di Procedura Penale importanti novità con l'obiettivo di consentire alle Forze di Polizia e alla Magistratura, un contrasto più efficace del fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori, con particolare riguardo alla pedofilia on-line. L'obiettivo della legge è quello di individuare nuove fattispecie di reato, nell'intento di punire l'attività di coloro che si servono dei minori per trarne benefici economici e di assicurare alle vittime di questa forma di sfruttamento sessuale una protezione forte a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale. Non a caso la collocazione della legge nella sezione del Codice Penale che comprende i delitti contro la libertà individuale e la personalità individuale, lascia trapelare la convinzione che le nuove figure di reato previste dalla legge costituiscano una grave lesione alla personalità individuale di soggetti che, a causa dell'età, non sono completamente in grado di autodeterminare la propria condotta.

Con l'introduzione di questa legge sono perseguibili condotte quali l'induzione e lo sfruttamento della prostituzione del minore di 18 anni, anche quando il fine è quello di produrre materiale pedopornografico, la distribuzione o la divulgazione (anche per via telematica) di questo materiale o di informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento di minori ed inoltre la prostituzione minorile a scopo di turismo sessuale.

Nello specifico, la legge 269/1998 ha introdotto i seguenti reati:

Prostituzione minorile (Art. 600-bis):

- a) commette reato chiunque induca, favorisca o sfrutti a fini di prostituzione persona minore di anni 18;
- b) è punito chi compie atti sessuali in cambio di denaro o di altra utilità economica con un minore di età compresa tra i 14 e 16 anni (al di sotto dei 14 anni si rientra nel reato di atti sessuali con minorenne di cui all'Art. 609-quater).

Pornografia minorile (Art. 600-ter):

- a) commette il reato chi sfrutta un minore di anni 18 al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre o commerciare materiale pornografico;
- b) commette reato anche chi, al di fuori delle ipotesi previste al punto precedente, distribuisce, divulga o pubblicizza, anche per via telematica (Internet), materiale pornografico riguardante minori oppure distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di essi;
- c) commette reato anche chi, al di fuori delle ipotesi previste nei punti precedenti, consapevolmente cede ad altri (anche a titolo gratuito) materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori.

Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater): commette reato chi consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico riguardante minori.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies): commette reato chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danni di minori o comunque comprendenti tali attività.

Tratta di minori (Art. 601, comma 2): è punibile chi commette tratta o comunque fa commercio di minori al fine di indurli alla prostituzione. La tratta comprende ogni atto di:

- a) cattura, acquisto o cessione di un individuo per ridurlo in schiavitù;
- b) acquisto di schiavo per venderlo o scambiarlo;
- c) cessione per vendita o scambio di schiavo acquistato, per essere venduto o scambiato;
- d) commercio o trasporto di schiavi.

Ricordiamo che la legge vale anche nel caso in cui il fatto sia commesso all'estero da un cittadino italiano. (Art. 604).

Lo sfruttamento della prostituzione, della pedopornografia e del turismo sessuale sono puniti in modo più grave se:

- il fatto è compiuto in danno di minore di 14 anni;
- il fatto è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica;
- il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Lo sfruttamento della prostituzione e della pedopornografia sono puniti in modo più grave se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore, anche adottivo, dal loro coniuge o convivente, o affine entro il 2° grado, da parenti entro il 4° grado, da tutore, o persona cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, istruzione, educazione, custodia, vigilanza o lavoro.

La legge prevede, inoltre, delle pene accessorie nei confronti degli esercizi commerciali coinvolti in reati di sfruttamento della prostituzione, della pedopornografia e del turismo sessuale in danno di minori. In questi casi è sempre ordinata la confisca ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività sia finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, inclusa la revoca della licenza d'esercizio, della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive. Inoltre, al fine di tutelare l'immagine e la generalità del minore è previsto l'arresto da tre a sei anni (Art. 734-

bis) per chiunque ne faccia una divulgazione attraverso mezzi di comunicazione di massa.

Un aspetto importante della legge si riferisce alla tutela dell'integrità psicofisica del minore nel corso del giudizio che lo vede coinvolto in qualità di vittima-testimone. Nello specifico, la normativa prevede:

- la possibilità, per il minore, di essere sentito - se del caso, in audizione protetta, con l'ausilio di esperti e strumenti tecnici - mediante incidente probatorio nella fase dell'istruttoria preliminare, evitandogli, così, ove possibile, la ripetizione della testimonianza nella fase dibattimentale;
- l'obbligatorietà di svolgere il dibattimento a porte chiuse laddove parte offesa del procedimento sia un minore;

- l'obbligo di tutelare la privacy del minore, mantenendone segrete le generalità e l'immagine. Sul versante dell'apparato investigativo e repressivo, la legge ha puntato sulla necessità di dotare la polizia giudiziaria di più efficaci strumenti processuali. In primo luogo, tutte le fattispecie di reato introdotte dalla legge sono perseguibili d'Ufficio. Per i delitti di prostituzione minorile, pornografia e sfruttamento è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

L'Autorità Giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, sequestro o arresto, se sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero, per l'individuazione o la cattura dei responsabili. Il Ministero degli Interni, in seguito a un accordo dei Ministri della Giustizia europei del 1996 ha previsto l'istituzione presso la Squadra Mobile di ogni Questura di una unità specializzata di polizia giudiziaria, con il compito di condurre le indagini sul territorio in materia di sfruttamento della prostituzione, pornografia e del turismo sessuale a danno dei minori.

2.3.3 La Legge 6 febbraio 2006, n. 38 - Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia anche a mezzo Internet

La Legge del 6 febbraio 2006, n. 38, introduce alcune modifiche alle disposizioni già formulate dalla precedente normativa n. 269/98.

In breve, le novità introdotte dalla Legge possono essere così riassunte:

- in merito alla prostituzione minorile, è punito chi compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni (precedentemente l'età era compresa tra i 14 e i 16 anni);
- il reato di pornografia minorile (pedopornografia) si delinea quando utilizzando minori degli anni 18 si realizzano esibizioni pornografiche o si produce materiale o si induce il minore di anni 18 a partecipare a dette esibizioni. Per buona parte dei delitti in materia di sfruttamento sessuale dei minori si esclude la possibilità di ricorrere al patteggiamento "allargato";
- nel caso di condanna si applica sempre come pena accessoria l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole o strutture pubbliche o private che siano frequentate prevalentemente da minori;
- gli operatori turistici sono obbligati ad inserire nei materiali propagandistici la comunicazione sulla punibilità dei reati di pornografia e prostituzione minorile anche se commessi all'estero;
- sono istituiti due nuovi organismi: il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia sulla Rete Internet, presso il ministero dell'Interno e l'Osservatorio per il Contrasto alla Pedofilia e alla Pornografia Minorile presso il Dipartimento per le Pari Opportunità (Rif. Box n. 3);
- sono introdotte specifiche responsabilità e specifici obblighi per i fornitori di servizi internet;
- la Legge prevede la collaborazione con gli Istituti di credito, Poste Italiane e gli intermediari finanziari nell'ambito di indagini che vedono coinvolti soggetti che eseguono transizioni finanziarie in Rete per l'acquisto e/o la vendita di materiale pedopornografico;
- per la prima volta viene perseguita anche la "pedopornografia virtuale" ossia viene considerato materiale pedopornografico anche il materiale "realizzato con tecniche di elaborazioni grafica" aventi per oggetto minori.

Il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia sulla Rete Internet – C.N.C.P.O.

La Legge 38 ha istituito il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia sulla Rete Internet - C.N.C.P.O. presso il Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, organo centrale del Ministero dell'Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni. La Legge demanda al C.N.C.P.O. il compito specifico di attivare tutte le funzioni idonee alle attività di filtraggio della Rete dalla presenza di siti pedopornografici, raccogliendo le segnalazioni provenienti da più parti: dagli organi di polizia anche stranieri, da soggetti pubblici e privati, dai gestori di servizi in Rete. La verifica delle informazioni ricevute e la conduzione delle attività istituzionali di monitoraggio della Rete consentono di stilare una black-list dei siti a contenuto pedopornografico, che viene condivisa con i vari fornitori di connettività italiani al fine di far attivare sistemi di filtraggio per la protezione della navigazione degli utenti. In sostanza, non è possibile accedere, attraverso un fornitore di accesso alla Rete italiano, ad un sito contenuto nella black-list.

Il C.N.C.P.O., come organo di coordinamento delle investigazioni della Polizia Postale e delle Comunicazioni condotte sul territorio italiano, nonché di raccordo delle iniziative di cooperazione internazionale di Polizia in tema di contrasto alla pedopornografia, è chiamato ad interloquire costantemente con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità – in merito ad elementi informativi e dati statistici d'interesse utili alla predisposizione di un Piano nazionale di contrasto al fenomeno .

La Legge prevede la possibilità da parte del C.N.C.P.O. di attingere, a livello centrale, informazioni dal sistema creditizio attraverso la Banca D'Italia, per tracciare i flussi finanziari illeciti afferenti al mercato della pedopornografia ed attivare contromisure di carattere finanziario interdittive rispetto alla riscossione dei pagamenti, nonché delle carte di credito utilizzate per gli acquisti di materiale.

L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

L'Osservatorio è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale, anche attraverso l'istituzione di un'apposita banca dati.

Il suo Regolamento istitutivo (DM 30 ottobre 2007, n. 240, così come modificato dal DM 21 dicembre 2010, n. 254) recante "Attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile", attribuisce, tra l'altro, all'Osservatorio il compito di:

- a) promuovere studi e ricerche sul fenomeno;
- b) redigere una relazione tecnico-scientifica annuale a consuntivo delle attività svolte anche ai fini della predisposizione della Relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento (art. 17, comma 1, legge 3 agosto 1998, n. 269);
- c) predisporre il Piano Nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, da sottoporre all'approvazione del Comitato C.I.C.Lo.Pe.*;
- d) acquisire i dati inerenti le attività di monitoraggio e di verifica dei risultati coordinandone le modalità e le tipologie di acquisizione ed assicurandone l'omogeneità.

L'Osservatorio svolge inoltre un ruolo attivo in rappresentanza del Dipartimento per le Pari Opportunità sul versante europeo e internazionale, soprattutto nell'ambito dei principali organismi rappresentativi competenti e sensibili alle tematiche connesse all'universo "infanzia".

* Il Comitato Interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia coordina le attività di prevenzione e contrasto della pedofilia svolte dalle diverse amministrazioni dello Stato.

2.3.4 La ratifica italiana della Convenzione di Lanzarote

Il **Disegno di Legge** del Governo italiano di **ratifica della Convenzione** del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale è ad uno stadio avanzato del complesso iter di esame parlamentare, avviato il **23 marzo del 2009**.

Attualmente, il testo è in terza lettura al Senato.

Le principali modifiche alla normativa interna inserite nel testo del disegno di legge e riguardanti il contrasto ai crimini sessuali a danno dei minori sono:

- l'individuazione del **Ministero dell'Interno** come Autorità nazionale responsabile della registrazione e conservazione dei dati sui condannati per reati sessuali;
- il **raddoppio dei termini di prescrizione** per i reati di abuso sessuale e sfruttamento sessuale dei minori;
- le **modifiche all'art. 576** del codice penale, prevedendo la pena dell'ergastolo in caso di omicidio che segue ai delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile (pena già prevista per i delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo);
- l'estensione della disciplina generale della **confisca** dei beni provenienti dal reato per i seguenti delitti: violenza sessuale su un minore di anni diciotto, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo su minore di anni diciotto, adescamento di minorenni;
- la **previsione di una diminuzione della pena** a favore di coloro che si adoperano per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o collaborino concretamente con la polizia giudiziaria nella raccolta delle prove e nell'individuazione o la cattura dei concorrenti;
- l'inserimento di **nuove condotte** a integrazione dei crimini già presenti nel codice penale di "prostituzione minorile" e "pornografia infantile", come previsto dalla Convenzione di Lanzarote;
- l'introduzione del nuovo reato di "**adescamento di minorenni**" che consiste in qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minore di anni sedici attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della Rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione per commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico (anche di pornografia virtuale, come descritta nell'art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo;
- l'introduzione del nuovo reato di "**istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia**" individuato nella condotta di chi con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico (anche pornografia virtuale), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni;
- la previsione di pene accessorie quali:
 - la perdita della potestà genitoriale e l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno per i crimini sessuali a danno dei minori commessi dal genitore o dal tutore della vittima;
 - la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti di abuso e sfruttamento sessuale, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive;
 - la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
 - l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

- la previsione dell'impossibilità di appellarsi **all'ignoranza dell'età della persona offesa**, minore di anni 18, nei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni e corruzione di minorenni;
- la modifica della fattispecie di "**corruzione di minorenni**" di cui all'art. 609 quinquies c.p. che inasprisce le pene per chi compie atti sessuali in presenza di minore di anni 14 al fine di farlo assistere o mostra materiale pornografico a un minore di 14 anni al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali;
- l'opportunità per i minori vittime di essere **assistiti** in ogni fase del procedimento giudiziario **dal supporto emotivo e psicologico** di operatori di gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni non governative di comprovata esperienza nella cura e sostegno alle vittime e iscritte in un apposito elenco dei soggetti legittimati a operare in tal senso, con il consenso del minore e ammessi dall'Autorità Giudiziaria che procede;
- l'estensione dell'accesso al **gratuito patrocinio** anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge, per i minori vittima di tratta, acquisto e alienazione di schiavi, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione, pornografia, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, corruzione e adescamento a scopo sessuale;
- l'introduzione del "**trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori**".

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote fornisce inoltre una **definizione di pornografia minorile** ispirata a quella contenuta nel Protocollo opzionale alla Convenzione CRC sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pedopornografia minorile: "*per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.*"

L'ABUSO SESSUALE ONLINE

Premessa

L'abuso sessuale online rappresenta una particolare declinazione dell'abuso sessuale e si distingue da esso in ragione della particolare modalità attraverso cui si esplica l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (o Nuovi Media) e in virtù e per dell'addizionale potenziale lesivo per le vittime che esso può comportare.

L'abuso sessuale online è un fenomeno complesso. Possiamo riferirci ad esso come un **fenomeno locale** quando intendiamo sottolineare il fatto che i minori vittime sono reali e vivono all'interno delle nostre comunità (così come i loro abusanti). Possiamo invece riferirci ad esso come un **fenomeno globale**, quando intendiamo sottolineare il fatto che le immagini o i video dell'abuso e quindi i minori ivi presenti, una volta in Rete, possono essere visti da chiunque nel mondo. L'abuso può essere, quindi, amplificato dal mezzo che, a sua volta, può amplificarne anche il rischio (si pensi, ad esempio, a fenomeni come l'adescamento online dei minori).

Ai fini del presente lavoro, distinguiamo le varie forme in cui si esplica l'abuso sessuale dei minori online secondo due tipologie principali:

1. la produzione, la distribuzione, il download e la visualizzazione di materiale pedopornografico (sia immagini statiche che video), che prevede un ruolo sostanzialmente "passivo" dei minori vittime;
2. la sollecitazione online - da parte di un adulto - di bambini e adolescenti per la produzione di materiale; le sessioni in chat - anche con l'ausilio della webcam - a scopo sessuale o altra attività sessuale online, in cui sono coinvolti minori, sempre sollecitati da un adulto; l'adescamento di minori online con l'obiettivo di ottenere un incontro offline a scopo sessuale - noto anche come *grooming* -, sono tutte attività che spesso prevedono un ruolo "attivo" da parte dei minori coinvolti.

3.1 Produzione e distribuzione di materiale pedopornografico¹⁴

In termini generali, la fruizione di immagini o video che hanno come protagonisti dei minori vittime di abuso sessuale, rientra nella più vasta casistica della pedopornografia.

3.1.1 Definizione di materiale pedopornografico

La nuova Direttiva Europea sullo sfruttamento e sull'abuso sessuale dei minori, definisce come materiale pedopornografico:

- a. il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;
- b. la rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali;
- c. il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore;

¹⁴ Per approfondire il fenomeno della pedopornografia, si veda anche: *Child Pornography - An Internet Crime*. Ethel Quayle, Max Taylor, 2003 - Brunner - Routledge Publisher *Viewing Child Pornography on the Internet: Understanding the offence, managing the offender, helping the victims* Ethel Quayle Maxwell Taylor, Lyme Regis, Russell House Publishing, 2005

d. immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali.

La pedopornografia esiste almeno da quando esiste la fotografia e, quindi, da prima dell'avvento di Internet. Tuttavia, l'espansione senza precedenti delle comunicazioni, avvenuta con la Rete, ha radicalmente cambiato il modo in cui il materiale pedopornografico viene prodotto e diffuso, contribuendo ad un aumento della sua disponibilità e accessibilità.

Chiunque sia in possesso di competenze informatiche di base è, oggi, in grado di pubblicare o cercare materiale online con relativa facilità e mantenendo un certo livello di anonimato. La diffusione della banda larga consente di caricare e scaricare velocemente video e foto anche di grandi dimensioni, come la diffusione delle videocamere e dei cellulari con videocamera incorporata, consente la produzione "in house" di materiale video, riproducibili facilmente poi, online.

Infine, la possibilità di entrare in contatto con persone animate dagli stessi interessi, con cui scambiare materiale o informazioni; assistere "live" ad abusi su minori commessi anche dall'altra parte del mondo attraverso i sistemi di video/messaggistica istantanea (es. MSN, Skype); poter avvicinare minori utilizzando la Rete per poterne poi abusare offline; creare, ex novo, materiale dove l'abuso sessuale sul minore non è "reale" ma raffigurato nella sua rappresentazione grafica/virtuale; sono solo alcune delle possibilità offerte dalle tecnologie della comunicazione e dell'informazione agli adulti interessati sessualmente ai minori.

3.1.2 *Canali di distribuzione del materiale pedopornografico*

Il materiale pedopornografico è disponibile in Rete attraverso due canali di distribuzione principali:

- a) i siti commerciali:** dove è possibile acquistare materiale pedopornografico. Il grande interesse nei confronti di questo materiale ha trasformato la sua produzione e diffusione, una volta circoscritte all'interno di circuiti e reti chiuse di pedofili, in una fonte di guadagno molto redditizia. Questi siti sono spesso raggiungibili da siti pornografici apparentemente legali, indicizzati sui motori di ricerca, oppure sono pubblicizzati attraverso lo spamming. Presentano tutti una medesima struttura: le prime pagine sono gratuite per stimolare la fantasia dell'utente ma, per poter accedere al materiale che si fa intendere di particolare interesse, l'utente deve pagare un corrispettivo in denaro attraverso carta di credito o una qualche forma di pagamento online. Le società che gestiscono questi siti si trovano spesso in paesi dove la legislazione in materia è estremamente carente o può essere facilmente aggirata¹⁵. Inoltre, la facile riproducibilità dei contenuti virtuali, per cui uno stesso sito può cambiare velocemente nome, indirizzo e provider in modo da riprodurre gli stessi contenuti altrove sulla Rete, rende difficile il monitoraggio e spesso la rintracciabilità dei siti stessi da parte delle forze dell'ordine;
- b) le chat, forum, servizi di file-sharing** (es. Emule, Bit Torrent, Limewire), Social Network (es. Facebook), programmi di Instant-Messaging (es. MSN, Skype), ecc., sono sicuramente i servizi attualmente più utilizzati, non necessariamente a scopi commerciali, per cercare materiale, incontrare e relazionarsi con persone animate dallo stesso interesse, scambiare materiale e informazioni, o per entrare in contatto con minori.

15 Per una sintesi della legislazione in materia a livello mondiale, si veda Child Pornography - Model legislation and Global Review Sixth Edition, International Centre for Missing and exploited Children, 2010

La diffusione della pedopornografia nella Rete.

I dati del Rapporto Annuale di INHOPE*

Secondo i dati contenuti nel Rapporto Annuale del 2011 di INHOPE e che fanno riferimento alle segnalazioni pervenute alle Hotline afferenti al network:

- l'82% dei siti che ospitano materiale pedopornografico è di natura non commerciale;
- il 70% delle vittime presenti nelle immagini e nei video è di sesso femminile;
- si rileva un preoccupante abbassamento dell'età media delle vittime: il 71% sono di età pre-pubere e il 6% rientrano nella fascia della prima infanzia;
- nel corso del 2011, INHOPE ha processato 29.908 segnalazioni, contro le 24.047 del 2010 (+24%);
- nel 2011, sono stati rilevati 3.154 domini unici con contenuti illegali (3.060 nel 2010)
- l'82% dei contenuti illegali segnalati dalle Hotline afferenti sono stati rimossi dal web nell'arco di 7 giorni.

* Inhope è un'associazione internazionale che promuove la cooperazione tra le Hotlines nel mondo.

L'associazione si costituisce al momento di 41 Hotline operanti in 36 paesi; il suo obiettivo è contrastare qualsiasi utilizzo illegale della Rete, in particolare la diffusione di materiale pedopornografico. Le Hotline afferenti all'associazione, operano secondo standard condivisi, raccolgono e gestiscono (attraverso protocolli condivisi con le forze dell'ordine e i provider a livello nazionale) le segnalazioni relative a utilizzi illegali della Rete inviate dagli stessi utenti.

La massiccia presenza in Internet di materiale pedopornografico rischia di portare ad accettare passivamente o tollerare la pedopornografia stessa come un aspetto negativo ma “fisiologico” della Rete. Tuttavia è importante ricordare che le stesse immagini e video rappresentano, quasi sempre, elementi centrali di un abuso commesso su un minore. Sono, infatti, la registrazione visiva della violenza sessuale commessa su un bambino, una bambina o un adolescente e costituiscono la prova di un crimine; i minori che appaiono in queste immagini sono sottoposti ad azioni criminali e degradanti. Inoltre, un'immagine o un video che entra nella Rete vi rimarrà per sempre, la testimonianza della violenza subita continuerà a circolare e a “perseguitare” la vittima.

3.1.3 Le funzioni del materiale pedopornografico

Non sempre le persone che fruiscono del materiale presente online rientrano nei profili patologici della pedofilia, così come definiti dalla letteratura scientifica. Ricordiamo che all'interno del DSM-IV,¹⁶ la pedofilia è definita come “l'attrazione sessuale verso ragazzi o ragazze in età prepuberale o bambini/bambine prossimi a questa età”, e rappresenta una delle otto forme della cosiddetta “Parafilia”, una condizione patologica che, per essere tale, “deve ricorrere per almeno sei mesi e deve manifestarsi come la forma di sessualità esclusiva o prevalente di un soggetto, interferendo in modo rilevante con la sua normale vita di relazione, procurando un disagio clinicamente significativo”.

La letteratura scientifica è comunque in grado di evidenziare alcune funzioni, svolte dalle immagini e dai video pedopornografici:

1. *gratificazione ed eccitamento*: consentono di aumentare la stimolazione sessuale e alimentare le fantasie sessuali;
2. *convalidazione e giustificazione del comportamento*: alimentano la convinzione che i propri comportamenti e desideri siano normali, perché condivisi da migliaia di persone in tutto il mondo, sensibili, intelligenti e premurose;
3. *seduzione*: possono essere usate per convincere minori riluttanti che si tratta di comportamenti divertenti, comuni ad altri minori;

¹⁶ Il DSM-IV è il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, redatto dall'American Psychiatric Association (APA). L'ultima edizione è risalente al 1994.

4. *ricatto*: possono servire all'abusante per garantire il silenzio della vittima rispetto a un abuso filmato o fotografato;
5. *mezzo di scambio*: servono come merce di scambio per stabilire contatti in una prima fase, e relazioni di fiducia poi, con altre persone interessate sessualmente a minori;
6. *profitto*: vengono messe in vendita e quindi utilizzate per ricavare un guadagno.

L'approdo al mondo della Rete internet rappresenta, per alcuni adulti interessati sessualmente ai minori, la prima esplorazione nel mondo della pedofilia e può, talvolta, rappresentare una fonte compensativa di stimolazione fantastica e sessuale in attesa di realizzare abusi reali. In altri casi, si tratta invece di una soluzione di ripiego per soggetti impossibilitati a realizzare un abuso sessuale concreto (persone con handicap fisici, in regime di semilibertà, ecc.). Per altri ancora, la fruizione di immagini e video online a contenuto pedopornografico può rappresentare un episodio occasionale sulla scia di motivazioni non esplicitate, fondate sulla necessità di appagare curiosità occasionali. Va detto, che molto spesso, l'apparente curiosità passeggera nasconde reali situazioni di patologia latente e che il percorso di caduta nella spirale della pedopornografia online procede per fasi e gradini successivi di perdita del senso del limite e livelli sempre più bassi di capacità di autocontrollo.

Tuttavia, data l'eterogeneità del fenomeno, non è possibile ricostruire in modo generale il percorso attraverso il quale un individuo, dapprima fruitore di materiale pedopornografico, possa diventare *sexual offender* nei confronti di vittime minorenni.

Non vanno, inoltre, trascurate le motivazioni sociali che spingono a recarsi sulla Rete: il pedofilo online sfrutta le opportunità della Rete internet soprattutto per trovare una dimensione sociale, un gruppo di riferimento con il quale confrontarsi e grazie al quale sentirsi meno "mostro" e più legittimato a ricercare, condividere e scambiare materiale.

Rispetto invece al materiale non esplicitamente e tipicamente pedopornografico, ma che può essere utilizzato per una o più delle funzioni precedentemente menzionate da adulti interessati sessualmente ai minori, il C.N.C.P.O. distingue, tra le tipologie diffuse, cinque categorie principali di immagini e video:

1. immagini autoprodotte da minorenni in atteggiamenti erotici più o meno espliciti (eventuale nudità), filmati di autoerotismo prodotti spontaneamente e pubblicati su spazi web personali, bacheche di social network, ecc.;
2. video e o immagini autoprodotte da minori che spontaneamente decidono di ritrarsi in atteggiamenti intimi e che poi sono diffuse sul web o via telefonino per scopi diffamatori e persecutori da parte di terzi (spesso uno dei membri della coppia);
3. immagini di bambini in atteggiamenti di vita quotidiana, apparentemente innocui, che sono parte di serie fotografiche e/o di documentazione video dove gli stessi minori sono vittime di abuso sessuale da parte di uno o più adulti;
4. immagini di bambini "a disposizione". Questi bambini sono ripresi o fotografati con dei "cartelli" che evidenziano solitamente, una disponibilità sessuale del minore. Queste immagini sono scattate allo scopo di testimoniare la disponibilità attuale e continua di un minore e la volontà di concederlo sessualmente ad altri pedofili;
5. immagini di minori in pose ammiccanti, erotiche, in biancheria intima, pubblicate su siti tematici, su porzioni di siti pornografici e/o su siti e spazi personali.

3.2 Comportamenti attivi dei minori

Nel vasto fenomeno considerato, è possibile individuare un insieme complesso di ruoli e comportamenti digitali da parte dei minori e degli adulti.

Sono identificabili molte situazioni che non si limitano al bambino piccolo o all'adolescente che viene abusato e filmato; in alcuni casi, come testimoniano le immagini presenti in Rete, gli adolescenti utilizzano ampiamente le immagini, le producono o partecipano in modo attivo alla loro produzione, sia tra di loro che con la partecipazione di soggetti adulti o appena-adulti.

In alcune situazioni può quindi prevalere un comportamento attivo dell'adulto mentre, in presenza di fasce di età che si avvicinano all'età del consenso, spicca la presenza di un atteggiamento attivo anche dei minorenni coinvolti.

Ad esempio, alcune situazioni rilevanti per il ruolo attivo dei minori sono rappresentate da quei ragazzi o quelle ragazze, soprattutto in età adolescenziale, che producono, condividono e distribuiscono immagini sessualizzate o di altro tipo - che per la legislazione, una volta in circolo, sono materiale pedopornografico - di se stessi o di coetanei, utilizzando webcam e fotocamere integrate nei telefoni cellulari.

Tali comportamenti rientrano nel fenomeno denominato come *Sexting* (sex + texting), cioè l'invio di messaggi, foto o video sessualmente espliciti via cellulare. Non è raro che nell'intenzione del ragazzo o della ragazza, questi comportamenti possano essere strumentali all'ottenimento di piccoli vantaggi personali (ad esempio, ricariche telefoniche in cambio di immagini 'osè'), ma non è altrettanto raro che questo gioco venga, alla resa dei conti, condotto da un adulto potenziale abusante.

Ricerca Save the Children/ IPSOS:

“Sessualità e Internet: i comportamenti dei teenager italiani”, 2011.*

Secondo i dati raccolti da questa ricerca, il 34% degli intervistati, dunque 1 ragazzo su 3, dichiara di aver ricevuto messaggi con riferimenti al sesso mentre è tra i 14 e i 15 anni che la maggior parte dei ragazzi maschi e femmine - il 54% del campione - diventano "attivi" inviando il loro primo messaggio "hard", invio che non imbarazza ma, anzi, vede in azione anche il 36% degli intervistati fra i 10 e i 14 anni.

Il divertimento è tra le principali ragioni alla base dello scambio di immagini/video a sfondo sessuale (per il 44% degli intervistati); per il 40% rappresenta un modo per riuscire a vincere la propria timidezza ma più in generale è la voglia e il bisogno di esibizione e di mostrarsi competenti in materia sessuale ad alimentare questo tipo di comportamento.

* La ricerca è il risultato di 1272 interviste CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), effettuate presso adolescenti e pre-adolescenti dai 12 ai 19 anni di Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud Italia e Isole, tutti con accesso al web. Il Teso integrale della ricerca è scaricabile dal sito www.savethechildren.it nella sezione Pubblicazioni 2011.

Comunque, è indubbio che dietro un certo tipo di comunicazione digitale che scivola su temi sessualmente sensibili, si possono celare potenziali abusanti, interessati non solamente allo scambio di materiale, ma anche alla ricerca di contatto diretto con bambini e adolescenti.

In quest'ultimo caso si parla di adescamento online o *grooming*. Un processo, attraverso il quale, il potenziale abusante "cura" (*grooms*) la possibile vittima inducendola gradualmente a superare le proprie resistenze attraverso tecniche di manipolazione psicologica e seduzione affettiva al fine di poter ottenere un incontro offline a scopo sessuale.

La definizione di grooming nella Direttiva sullo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori e la pedopornografia

“Se un adulto propone, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale di incontrarlo con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4* e all'articolo 5, paragrafo 6**, e ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, il fatto è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.”

* Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni.

** La produzione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.

Attraverso questa tecnica, il potenziale abusante dimostra inizialmente al minore un interesse di tipo sentimentale e, facendo progressivamente scivolare i contenuti della relazione su argomenti di tipo sessuale, riesce ad ottenere il massimo controllo della situazione. Talvolta, l'affezione dell'abusante è sincera, poiché dovuta all'imaturità emotiva in relazione alla quale, l'abusante trova soddisfacente l'interazione sentimentale con il minore. In altri casi, invece, l'interesse dell'abusante è esclusivamente finalizzato a vincere le resistenze del minore e ottenere un incontro sessuale offline.

Chat, social network e servizi di instant-messaging sono utilizzati dagli adulti abusanti per entrare in contatto con le potenziali vittime, conquistarne gradualmente la fiducia e ottenere il loro consenso ad un incontro fuori dalla Rete. Chat e social network, infatti, nonostante la presenza di un computer tra i due interlocutori, possono veicolare rapporti umani estremamente intimi, neutralizzando quei gap generazionali e culturali che normalmente limitano o selezionano le comunicazioni dirette tra minori e adulti.

Il comportamento dei minori online appare tendenzialmente meno inibito, dicono cose che non direbbero nel mondo offline; inoltre, i rapporti telematici sono spesso privi di elementi identificativi aggiuntivi (paralinguistici, visivi, ecc.) e l'identità dichiarata può essere verosimilmente falsa.

Nel processo di grooming l'adulto cerca di scoprire il più possibile sulla potenziale vittima (famiglia, rete sociale, ecc.), valutando rischi e probabilità di avvicinamento al ragazzo o alla ragazza. Se la situazione viene valutata come abbastanza “sicura”, egli isolerà la vittima, facendo ricorso a lusinghe e promesse, oppure a minacce e ricatti, al fine di ottenerne il totale controllo. Una condizione di isolamento e trascuratezza del minore, quindi, potrebbe rappresentare un fattore preferenziale per il potenziale abusante.

È importante sottolineare come le immagini stesse possono entrare a far parte del processo di adescamento, con un effetto confondente o normalizzante (riguardo il coinvolgimento sessuale adulti-minori) sulle vittime.

In un secondo momento, quando l'abuso sessuale sul minore è stato compiuto, il processo manipolativo caratteristico di questa tecnica può contribuire a inibire la vittima dallo svelamento della violenza a persone di riferimento.

In base all'esperienza del C.N.C.P.O., nel box successivo sono riportate, in modo sintetico, le principali fasi tipiche dell'adescamento online detto anche grooming.

Aspetti ricorrenti e comuni messi in atto dall'adulto potenziale abusante nel corso del processo di adescamento online (grooming)

- Seleziona tra i profili-utenti di una chat, social network, servizi di Istant Messaging, ecc. (maschi-femmine, età, città, ecc.), coloro che corrispondono al target di età e sesso preferiti.
- Utilizza conversazioni su tematiche banali e tipiche del minore, offrendo disponibilità a rispondere e ascoltare.
- Talvolta mente sulla sua età anagrafica.
- Fa dichiarazioni di trasporto sentimentale.
- Richiede confidenze sessuali, spesso precedute dalla richiesta di immagini trasgressive.
- Invia immagini trasgressive progressivamente più "forti", con l'intento di abituare e normalizzare la sessualità adulto/minore agli occhi dello stesso.
- Richiede un incontro offline.
- Richiede sovente di tenere segrete le conversazioni e le immagini inviate (privacy della relazione instaurata e impossibilità per gli altri di comprendere un amore così 'speciale').
- Se il minore si rifiuta di inviare ulteriore materiale, la relazione "sentimentale" può tramutarsi in stalking con minacce di diffondere porzioni di conversazioni, immagini osè e confidenze fatte del minore.

Non sempre gli adulti interessati sessualmente ai minori li adescano al fine di poterne abusare sessualmente in un incontro offline. Sono sempre più diffuse forme di abuso che avvengono attraverso l'utilizzo dei Nuovi Media, senza che vi sia un contatto fisico reale tra adulto e minore, ma che possono avere conseguenze altrettanto devastanti sui minori coinvolti. A questa categoria corrispondono le sollecitazioni dei minori ad impegnarsi in attività sessuali online o a parlare o dare informazioni personali di carattere sessuale anche dietro prestazioni economiche (ad esempio ricariche telefoniche o regali di diversa natura).¹⁷ La maggior parte delle sollecitazioni sessuali non sono caratterizzate da aggressività esplicita, di conseguenza a molti giovani potrebbero non dare fastidio e quindi prendervi parte in modo attivo.

3.3 Profilo sociale e modelli di comportamento on line di abusanti e fruitori di immagini pedopornografiche: aspetti riassuntivi

A prescindere dalle classificazioni terminologiche e dai vari tipi di comportamento online, nel box riportato di seguito è possibile osservare un profilo anagrafico e sociale del fruitore italiano di contenuti pedopornografici su Internet, secondo l'esperienza sul campo del C.N.C.P.O..

¹⁷ Wolak, J., Finkelhor, D. & Mitchell, K.J. (2004). Internet-initiated sex crimes against minors: Implications for prevention based on findings from a national study. *Journal of Adolescent Health*, 35(5), 424-433

U.A.C.I. - C.N.C.P.O.**Gli autori di reato (dati 2006-2011)***Profilo socio-psicologico del pedofilo on-line italiano***Sesso:** maschio (92%) femmina (8%)**Stato Civile:** 32% non ha al momento una relazione sentimentale stabile; 30% ha una relazione sentimentale stabile e convive.**Ha figli conviventi?** No 86% Si 14%**Età:**

- fino a 30 anni: 13%
- dai 31 ai 40 anni: 25%
- dai 41 a 50 anni: 26%
- dai 51 ai 60 anni: 21%
- oltre i 60 anni: 15%

Professione:

- 15% libero professionista
- 14% professioni di contatto con minori: religiosi, educatori, medici, insegnanti
- 13% operaio
- 6% impiegato pubblico
- 4% tecnico informatico

Titolo di studio:

- licenza elementare/media (39%)
- diploma liceale (51%)
- laurea (10%)

Regione di residenza: tutte, con una prevalenza nelle grandi città**Precedenti penali: 11% degli indagati, di questi**

- 60% precedenti specifici (violenza sessuale su minori, pedopornografia, ecc);
- 40% altri reati

Orario di connessione: il pomeriggio e la notte.

Per quanto riguarda invece il comportamento online, abbiamo visto come gli abusanti che utilizzano la Rete possono dare luogo a comportamenti assai differenti; i fattori che definiscono tali differenze sono molti e correlati in maniera complessa. La fascia di età preferita dal pedofilo (minori pre-puberi o puberi), la gravità della patologia parafilica, la confidenza con il mezzo informatico, sono solo alcuni degli elementi preponderanti che concorrono a definire i comportamenti specificamente messi in atto dai singoli soggetti.

Le tipologie di seguito esposte sintetizzano ed integrano le informazioni relative ai soggetti indagati per il reato di pedopornografia, quale risultato dell'esperienza dell'attività di contrasto del C.N.C.P.O.

Gli adulti che prediligono vittime pre-puberi e che utilizzano la Rete possono:

- a) ricercare all'interno di circuiti di file-sharing materiale (foto e/o video) di abusi sessuali su minori. I soggetti che effettuano ricerche e scaricano in questi circuiti possono agire per soddisfare una "curiosità" ancora embrionale verso la pedofilia, oppure nei casi in cui il soggetto sia navigatore esperto o pedofilo di maggior gravità utilizzare circuiti di file-sharing più esclusivi e trovare materiale nuovo, particolarmente "forte" spesso prodotto "in house";
- b) chattare sui circuiti di file-sharing o frequentare community virtuali dedicate con altri adulti interessati sessualmente a minori. Le conversazioni con altri che hanno la stessa devianza sessuale, all'interno, ad esempio, di "stanze" tematiche di servizi di chat, possono offrire a questi soggetti, in primis, un proficuo scambio di informazioni su dove reperire materiale più recente,

- esclusivo e vicino alle personali inclinazioni. I rapporti di comunanza li conducono, inoltre, a condividere e scambiare il materiale di cui sono in possesso, usando gli archivi personali quali credenziali sull'autenticità delle loro intenzioni pedofile. Il confronto poi con altri consente di acquisire argomentazioni a favore della liceità di fantasie e agiti di natura pedofila e di vivere una dimensione sociale in cui la condivisione dell'abuso diviene elemento di aggregazione;
- c) commissionare abusi fisici reali realizzati di fronte ad una webcam da soggetti con disponibilità di minori, dietro pagamento di somme di denaro. Tale forma di prostituzione via web di minori interessa spesso bambini provenienti da paesi con livelli di povertà endemica elevati e scarsa tutela dell'infanzia. Il pedofilo che commissiona l'abuso via webcam può vedere realizzate le sue fantasie deviate in una posizione attiva seppur non direttamente coinvolto;
 - d) l'adulto abusante che ha nella propria disponibilità uno o più minori, può realizzare l'abuso reale sugli stessi e produrne relativo materiale pedopornografico. Questo materiale, considerato preziosissimo nella comunità pedofila, sarà scambiato con altri pedofili, utilizzato come elemento di accreditamento per avere accesso a circuiti più esclusivi, oppure per avere accesso ai minori nella disponibilità di altri pedofili.

I pedofili che prediligono i soggetti puberi (dai 10 anni in poi) possono avvalersi dei Nuovi Media per assicurarsi un contatto diretto con le potenziali vittime. Le specifiche sollecitazioni interiori che orientano il comportamento dei ragazzi tra i 10 e i 17 anni si costituiscono spesso quali elementi determinanti nella definizione dei comportamenti messi in atto dai pedofili nei percorsi di grooming. I comportamenti più spesso osservati, e in parte già menzionati nel testo, nei soggetti indagati per pedopornografia e violenza sessuale su minori, che prediligono gli adolescenti come vittime di adescamento, sono i seguenti:

- a) selezionare tra i profili di minori che frequentano una chat o un social network quelli che risiedono vicino al pedofilo;
- b) intrattenere con i minori conversazioni prima neutre poi via via più vicine alla tematica sessuale, lasciando al minore tutta la libertà di chiedere ed esprimere curiosità in ambito sessuale;
- c) chiedere ed inviare immagini di nudità, realizzare sessioni erotiche di video chat nelle quali il pedofilo mostra di compiere atti sessuali e suggerisce al minore le attività da compiere su se stesso, inviare materiale pedopornografico al minore al fine di dimostrare la liceità delle attività sessuali proposte. Tutte le attività sessuali via web possono essere parte integrante dell'interazione sentimentale tra adulto e minore oppure essere il risultato di uno scambio strumentale (ricariche telefoniche e altri regali in cambio di immagini e filmati erotici);
- d) richiedere e organizzare un incontro dal vivo nel quale realizzare tutte le fantasie sessuali costruite e coltivate attraverso i contatti via web e la conoscenza virtuale (grooming).

3.3.1 La pedofilia "culturale"

Le potenzialità connesse alla condivisione e alla diffusione delle informazioni attraverso la Rete hanno consentito ad adulti interessati sessualmente ai minori di aggregarsi in circuiti più o meno esclusivi, funzionali soprattutto, ma non solo, all'esigenza di autolegittimarsi e normalizzare in questo modo una pratica che affonda le proprie radici antisociali nella devianza anche patologica dei costumi sessuali.

Questo tema si riallaccia alla così detta "cultura pedofila", movimento che sin dalla fine degli anni '90 è noto agli investigatori di tutto il mondo, attraverso le attività di monitoraggio della Rete. La funzione normalizzante e manipolatoria di questi spazi di discussione e d'incontro in Rete segna la propria apoteosi in occasione della "giornata dell'orgoglio pedofilo" che ogni anno viene celebrata nel web, aggregando non solo comunità pedofile ma anche altre "categorie di sostegno" quali i siti dedicati alla libera manifestazione del pensiero.

Dal Pedophile Liberation Front (Fronte di liberazione pedofila) emerge negli anni, la correlazione tra il diritto della sessualità per e con i minori e la tematica della liberazione dei costumi sessuali che, per passaggi progressivi, viene discussa in Rete come libertà di

manifestazione del pensiero.

La provocazione lanciata dai sostenitori del pensiero pedofilo ha periodicamente attivato la cooperazione internazionale di Polizia nella conduzione di importanti indagini nei confronti di questi spazi web di mera "condivisione ideologica" che hanno, tuttavia, sistematicamente portato all'emersione, in fase investigativa, di casi reali di abuso sessuale su minori.

Abbiamo visto come nel nostro paese, il testo¹⁸ di Ratifica della Convenzione di Lanzarote contiene una nuova norma che introduce il reato di pedofilia culturale definita come: *Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia o pedofilia culturale.*

3.4 Vittime e conseguenze dell'abuso online

3.4.1 Profili delle vittime e vittimizzazione

La vittimizzazione presenta caratteristiche estremamente diverse, legate all'età e alla natura dei comportamenti messi in atto dai minori nell'utilizzo dei Nuovi Media.

Internet e cellulare, rappresentano per molti adolescenti e preadolescenti un mezzo per veicolare le principali esigenze connesse a questa fascia d'età: la definizione dell'identità, l'appartenenza ad un gruppo, l'interesse per la sessualità e per le relazioni sentimentali.

Possiamo affermare che la definizione dell'identità è il compito evolutivo principale in questa età, per strutturare uno stabile e sicuro senso di sé, integrare il passato e il futuro all'interno della propria identità e sperimentare nuove esperienze.

L'appartenenza ad un gruppo diventa quindi di fondamentale importanza per tutti gli adolescenti. Essi trovano nel gruppo conferme che non hanno, sostegno alla propria fragile autostima, protezione, ecc. La Rete fornisce la possibilità di appartenere a numerosi gruppi virtuali, di avere molteplici contatti e di scambiare e condividere informazioni, accadimenti e stati emotivi collegati. Questa esigenza, unita al grande interesse per la sessualità e la ricerca di rapporti, fanno sì che gli adolescenti esercitino un ruolo particolarmente "attivo" nelle relazioni virtuali incluse le relazioni che possono instaurare con adulti.

A differenza di ciò che comunemente si può pensare, gli adulti potenziali abusanti online non sempre nascondono la loro età e le loro intenzioni sessuali: i minori contattati fanno di parlare con adulti che hanno intenti sessuali,¹⁹ e spesso accettano consapevolmente le loro richieste di intimità, non valutando appieno il rischio insito in tali situazioni.

La relazione virtuale permette comunicazioni su temi sessuali fra minori e adulti, anche molto spinte, che nella realtà non potrebbero avvenire. In tali contesti, gli adolescenti credono di controllare la situazione ma, non avendo l'esperienza per gestire in modo adeguato la relazione, si trovano coinvolti in una condizione di cui in realtà non controllano la portata e le conseguenze.

È da sottolineare che la seduzione affettiva messa in atto dagli adulti potenziali abusanti, attraverso la costruzione di un forte legame psicologico, fa credere a molti adolescenti che vi sia un autentico interesse sentimentale che spesso li fa "innamorare" dei propri abusanti fino a non volerne, anche quando vengono scoperte le vere intenzioni, rivelare l'identità. Attraverso il processo di grooming, descritto in precedenza, gli adolescenti possono accettare anche le proposte di incontro che può risolversi in un abuso sessuale off line.

Un'altra categoria è rappresentata da bambini, anche molto piccoli, che subiscono abusi che vengono filmati e messi in Rete anche a loro insaputa. Gli abusi filmati o riprodotti possono essere di natura intra-famigliare (all'interno della famiglia nucleare o allargata) o extra-famigliare (da estranei alla famiglia) e, come abbiamo visto, essere utilizzati per scopi diversi, commerciali o di scambio fra pedofili.

In questi casi siamo di fronte a vittime "passive", che non contribuiscono in alcun modo con i loro comportamenti a mettersi in situazioni di rischio. In virtù della loro età o della loro condizione sociale, non sono in grado di rifiutarsi o di ribellarsi, spesso non sono consapevoli di quello che sta accadendo loro e sperimentano vissuti complessi e dolorosi di impotenza e paura.

18 In discussione in Parlamento al momento della stesura del presente testo.

19 Wolak, J., Finkelhor, D. & Mitchell, K.J. (2004). Internet-initiated sex crimes against minors: Implications for prevention based on findings from a national study. *Journal of Adolescent Health*, 35(5), 424-433.
Finkelhor, D., Wolak, J., Mitchell, K., Ybarra, M., 2008. *Online "Predators" and their Victims: Myths, Realities and Implications for Prevention and Treatment*. *American Psychologist*, 63(2), 111-128 (CV163)
Risktaking Online Behaviour Empowerment through Research and Training (ROBERT) - Online Behaviour related to Child Sexual Abuse - Interviews with affected young people - 2012.

Fattori di vulnerabilità e caratteristiche delle vittime dell'adescamento on-line

Esistono pochi studi quantitativi su larga scala riguardo la prevalenza dell'adescamento sessuale online. Uno tra gli studi più significativi in questo ambito rimane l'Internet-initiated sex crimes against minors: Implications for prevention based on findings from a national study²⁰ realizzato nel 2004 dal Crimes against Children Research Center, presso l'Università del New Hampshire. Tale studio ha consentito di raccogliere una grande mole di dati provenienti dalle autorità giudiziarie, in merito ai crimini sessuali contro i minori avviati attraverso l'utilizzo dei Nuovi Media.

Di seguito si evidenziano alcuni dati significativi emersi dalla studio:

- il 99% delle vittime aveva un'età compresa tra i 13 e 17 anni;
- nessuna delle vittime aveva un'età inferiore ai 12 anni;
- il 75% delle vittime era di sesso femminile, il 25% maschile;
- il 76% degli abusanti aveva un'età media di 26 anni; il 47% aveva almeno 20 anni in più rispetto all'età delle vittime. La maggior parte degli abusanti non ha nascosto il fatto di essere più vecchio delle vittime e le sue intenzioni;
- il 73% delle vittime ha incontrato offline gli abusanti più di una volta. Di queste, il 13% almeno due volte e il 39% più volte;
- il 50% delle vittime non si percepiva come tale e nutriva forti sentimenti di affetto/amore verso l'adulto;
- il 5% dei casi registrati ha previsto una qualche forma di violenza e il 16% una forma di coercizione da parte dell'abusante.

Aspetti di vulnerabilità:

Sulla base dei risultati di questa ricerca - confermati dall'esperienza maturata in questi ultimi anni e relativa ai casi giunti all'attenzione del CISMAI - è possibile ipotizzare alcune tipologie di minori a rischio per questa forma specifica di abuso:

- a) minori con storie di abusi fisici o sessuali e con esiti psicopatologici;
- b) minori con problemi di solitudine, depressione, con problemi relazionali e con difficoltà nella relazione con i genitori, che trovano nella Rete uno strumento utile per far fronte ai loro problemi, soprattutto di relazione;
- c) minori maschi e femmine omosessuali o con incertezze sulla loro identità sessuale, che utilizzano la Rete per cercare contatti e informazioni su un tema ancora molto stigmatizzato socialmente;
- d) minori che - non necessariamente rientrano nelle tipologie precedenti - utilizzano la Rete in modo spregiudicato: caricano online foto di se stessi/e allusive o esplicite sul piano sessuale, accettano di parlare in chat di sesso o avviano sessioni di cyber sex con sconosciuti (anche dietro una ricompensa), ecc.

20 Wolak, J., Finkelhor, D. & Mitchell, K.J. (2004). Internet-initiated sex crimes against minors: Implications for prevention.

21 C. Violato, "The effects of childhood sexual abuse...", cit. Malacrea, M., Vassalli A., *Segreti di famiglia*, cit.

22 The Online Project Children sexually abused via IT, Linda Jonsson, Christina Warfvinge, Lena Banck - BUP Elephanten, SE, 2009.

23 CISMAI: Dichiarazione di consenso, 2001

3.4.2 Le conseguenze psicologiche dell'abuso online sulle vittime

Le conseguenze dei traumi sessuali su bambini e adolescenti sono note in letteratura e verificate nella pratica clinica. Sono suddivisibili in tre sottotipi:²¹

- effetti iniziali (quelli che si manifestano entro i due anni dalla fine dell'abuso);
- effetti a medio termine (che si prolungano a medio termine);
- effetti a lungo termine (che si manifestano dopo più di due anni e non sono necessariamente presenti fin dall'inizio).

L'abuso perpetrato attraverso i Nuovi Media è un fenomeno relativamente recente e, quindi, non sono a disposizione ricerche e studi sulle conseguenze a lungo termine. Sono presenti in letteratura dati sugli effetti a breve termine,²² che individuano lo strutturarsi nelle vittime di disturbi nella sfera psicologica, comportamentale e somatica, a volte importanti. All'interno di tale scenario, i disturbi emotivi sembrano essere i più diffusi, in particolare la depressione e l'ansia. Le conseguenze psicologiche sulle vittime possono variare in relazione a diversi fattori quali: il grado di vulnerabilità individuale della vittima, l'età, le caratteristiche e la durata dell'evento traumatico, la capacità di protezione della famiglia e, non da ultimo, la capacità delle agenzie preposte alla tutela di intervenire in maniera efficace²³.

Spesso i minori non connettono il loro disagio all'abuso subito: il percorso che li porta alla consapevolezza di quello che è accaduto è a volte lungo e doloroso.

Le caratteristiche stesse della vittimizzazione attraverso i Nuovi Media influiscono sui vissuti post traumatici, in quanto le immagini dell'abuso o dei contatti sessuali in Rete possono amplificare gli effetti dell'abuso stesso sulla vittima.²⁴

Principali conseguenze psicologiche dell'abuso online

Per quanto riguarda le conseguenze psicologiche dell'abuso online è lecito assumere che siano le stesse individuate nelle vittimizzazioni sessuali; la presenza degli strumenti tecnologici può, tuttavia, contribuire ad amplificare tali conseguenze o aggiungere elementi che richiedono particolare attenzione in merito al trattamento di tali vittime.

Disturbi della sfera emotiva

La *depressione* risulta essere il disturbo della sfera emotiva con maggior incidenza tra bambini e adolescenti che hanno subito un abuso online, legati al senso di impotenza che sperimentano nella relazione con l'adulto.

L'*ansia* è un altro dei sintomi principali delle disfunzioni emotive; l'abuso, infatti, essendo un atto minaccioso e distruttivo, porta le vittime a diventare più inclini a sentimenti di allarme o paura generalizzati.

Disturbi psicosomatici

L'ansia può essere trasposta anche nell'eccessiva preoccupazione per il corpo, con *manifestazioni psicosomatiche*. I problemi che sono più spesso associati sono: nausea, cefalea, mal di stomaco, disturbi del sonno, anoressia, altri sintomi che spesso non trovano spiegazione.

Disturbo post traumatico da stress (PTSD)

È una delle conseguenze più frequenti: l'evento traumatico tende ad essere rivissuto in diversi modi, vengono evitati gli stimoli associati e attenuata la reattività generale, sono presenti sintomi persistenti di aumentata eccitazione. Si sviluppa secondo una sequenza precisa: una fase acuta con reazioni di disorganizzazione, sentimenti di vulnerabilità, ecc.; reazioni a breve termine, con sentimenti più complessi ed ambivalenti e, a lungo termine, con sintomi depressivi, pianti, incubi, sfiducia negli altri ecc.

Amplificazione dei vissuti post traumatici

Il vissuto di Impotenza

Il minore sperimenta nella relazione con l'abusante di non avere il controllo della sua vita, perché viene intruso nel suo spazio corporeo ed è incapace di sottrarsi ai comportamenti dell'abusante. È pervaso da un senso di vulnerabilità e di incapacità di controllare gli eventi negativi, si sente incapace di proteggersi. Nell'abuso online questo vissuto si amplifica. In questo caso, il minore vittima può non essere consapevole di essere stato ripreso o non aver compreso appieno lo scopo della realizzazione delle immagini o dei video. Comprendere che le immagini dell'abuso sono potenzialmente visibili a tutti e che qualcosa che lo/la riguarda e che lo/la riempie di vergogna è completamente al di fuori del suo controllo, può avere effetti devastanti diversi, a seconda dell'età e del grado di maturità e consapevolezza.

Disturbi sul piano sessuale

La sessualizzazione traumatica

Si riferisce ad una attività sessuale inappropriata e prematura, risultante da una stimolazione sessuale, in seguito alla quale il minore impara ad usare il comportamento sessuale per soddisfare bisogni non-sessuali. Il vissuto è più complesso nella dinamica del trauma: il pensiero di un inscindibile collegamento fra l'essere oggetto di desiderio, da parte dell'adulto, ma al tempo stesso ritrovarsi svilito, sopraffatto, strumentalizzato, porta con sé sentimenti e vissuti di disvalore che, se strutturati, diventeranno il motore di ulteriori esperienze di vittimizzazione anche in età adulta. Anche questo vissuto viene amplificato e cristallizzato nelle immagini che confermano drammaticamente questa realtà

24 Browne A, Finkelhor D., "Impact of child sexual abuse: a review of the research", in *Psychol Bull.* 1986, Jan; 99(1): 66-77.

La stigmatizzazione

Il primo sentimento è la percezione della diversità, della differenza di sé dal resto del mondo rinforzati dalla reazione esterna alla scoperta dell'esperienza traumatica. Il tutto è aumentato dalla prova inconfutabile delle immagini. Le reazioni dell'esterno risuoneranno come conferme alla propria diversità, percepita come "mostruosa" ed inaccettabile dagli altri. Questi sentimenti si accompagnano alla colpa e alla vergogna, costruendo la sensazione di non essere adeguati, ma giustamente rifiutati e non amati.

Il senso di colpa

Si tratta dell'eredità più grave dell'abuso sessuale su un minore: il vivere questa esperienza relazionale erotizzata - con le emozioni gratificanti che la seduzione inevitabilmente suscita - convince il bambino o la bambina o l'adolescente di "esserci stato/a", di aver condiviso un'esperienza e di esserne in qualche modo l'artefice. Questo vissuto viene amplificato dalle immagini o dai video, in quanto la presenza di foto o video (in cui i bambini vengono spesso spinti a sorridere, per cui possono sembrare divertiti) può aumentare il vissuto di complicità. La colpa può inoltre emergere dall'idea e dalla consapevolezza che le proprie immagini possano essere usate per adescare e/o abusare altri bambini a cui vengono mostrate per "normalizzare" l'attività sessuale fra adulto e minore. La presenza di foto o video dell'abuso può aumentare il vissuto di complicità e autoresponsabilizzazione del minore nell'abuso stesso. I minori possono sviluppare spontaneamente tali vissuti o esservi spinti dall'abusante che tenta così di ottenerne il silenzio.

A questi vissuti si associa **la vergogna** legata alla consapevolezza e la presa d'atto dell'abuso, subito confermata dalla realtà delle immagini. L'angoscia legata alla vergogna può portare il minore, in alcuni casi di particolare fragilità, in cui diventa intollerabile l'idea di essere esposti alla visione di tutti (compresi familiari e amici), a strutturare idee suicidarie o veri e propri tentativi di suicidio e **la paura** legata alla minaccia esplicita da parte dell'abusante di mostrare le immagini ad amici o genitori del minore. Questa minaccia viene usata come strumento di ricatto per mantenere il silenzio del minore rispetto alla violenza subita. La presenza di una macchina fotografica o di una videocamera amplifica, infatti, il potere di manipolazione che l'adulto esercita sul minore in caso di abuso.

L'EMERSIONE DEL CASO

Premessa

L'emersione di un caso di abuso sessuale online può avvenire in modi diversi, sintetizzabili comunque secondo due grandi macro-categorie:

1. in seguito ad una denuncia o segnalazione da parte di soggetti o enti, della presenza di materiale pedopornografico o di casi di sospetto adescamento, di sospetto abuso sessuale o di sospetta prostituzione di minori in Rete;
2. in seguito al monitoraggio della Rete da parte degli investigatori o all'analisi e all'approfondimento delle tracce telematiche raccolte in sede di investigazione.

4.1 Emersione del caso e attività di indagine delle Forze dell'Ordine

La prima categoria corrisponde a tutte quelle situazioni in cui l'abuso sessuale online emerge in seguito ad una denuncia o ad una segnalazione rivolta alle Forze dell'Ordine da parte di soggetti esterni, pubblici e privati.

Le segnalazioni alle Forze dell'Ordine, da parte di soggetti esterni, fatte in maniera sempre più consapevole, tempestiva e strutturata, riguardano casi che possono riferirsi a:

- circolazione e divulgazione in Rete di materiale pedopornografico;
- situazioni di adescamento di minori nell'ambito di spazi virtuali di incontro, quali communities, chat, social network, ecc.;
- pubblicazioni ed annunci di contenuti pedopornografici;
- pubblicazioni ed annunci di prostituzione minorile online.

Abbiamo visto come tra i compiti del C.N.C.P.O. ci sia quello di raccogliere le segnalazioni da parte dei cittadini, degli Internet Service Provider o delle organizzazioni impegnate nella difesa dei minori che di fatto, non si limitano a fornire gli indirizzi dei siti pedopornografici ma riguardano tutte le diverse tipologie dei fenomeni delittuosi o di rischio che, attraverso la Rete, possono compromettere la salvaguardia dei minori. Le segnalazioni possono essere fatte anche attraverso il portale *www.commissariatodips.it* che veicola le informazioni ricevute alle proprie Sezioni provinciali e ai Compartimenti regionali.

Vale la pena ricordare in questa sede che la legislazione italiana non prevede l'obbligatorietà della segnalazione alle forze dell'ordine di immagini o filmati che riproducono situazioni di abuso sessuale su minori (o presunti tali) se non in capo ad alcune categorie, quali quelle degli ufficiali e agenti di polizia e quelle degli Internet Service Provider. Per questo motivo non è ammessa alcuna attività di ricerca proattiva di materiale pedopornografico, poiché tale attività rientra direttamente nella sfera delle fasi preliminari di un'indagine e come tale è prerogativa esclusiva delle Forze dell'Ordine.

La presenza di materiale pedopornografico e comunque l'utilizzo illecito della Rete (ad esempio il sospetto di un adescamento online) va segnalata direttamente alle Forze di Polizia che potranno indirizzare, anche per il tramite dell'Autorità Giudiziaria, agli uffici della Polizia Postale e delle Comunicazioni le tracce rinvenute nella Rete per l'avvio delle opportune indagini di settore.

Il legislatore ha previsto particolari strumenti giuridici per l'investigazione dei reati concernenti la pedopornografia, in aggiunta ai metodi tradizionali di indagine.

Vediamone alcuni:

4.1.1 *Le Intercettazioni*

In tutti i casi di reati commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, il codice consente di utilizzare l'intercettazione delle comunicazioni.²⁵

Le intercettazioni telematiche possono essere fatte con riferimento agli account, cioè agli abbonamenti sottoscritti presso i provider per l'accesso alla Rete internet o all'utenza telefonica utilizzata dall'indagato. Assimilabile all'intercettazione telematica è la c.d. duplicazione della casella di posta elettronica, che consente alla Polizia Giudiziaria, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, di acquisire tutti i messaggi in entrata e, a volte, anche in uscita, della casella di posta elettronica oggetto di indagine.

L'analisi delle tracce telematiche: i file di log

La navigazione in Internet avviene attraverso l'utilizzo di determinati servizi, primo fra tutti la connessione alla Rete, generalmente forniti dai provider attraverso utenza telefonica analogica, digitale, su fibra, satellite, radio, ecc.. La connessione alla Rete presuppone, in genere, un processo di autenticazione che permette al fornitore del servizio (provider) di "riconoscere" l'utente che ne fruisce, assegnandogli un indirizzo telematico (o IP Address: Internet Protocol Address) che identificherà la macchina connessa alla Rete in un determinato intervallo temporale e garantirà il corretto scambio di dati tra il computer ed i vari server che saranno interessati durante la presenza nella Rete.

La possibilità di individuare l'autore di un reato informatico è legata anche alla lettura delle tracce documentali che i singoli collegamenti hanno "seminato" sulla Rete, generalmente su server* attraverso i quali sono effettuati i collegamenti stessi.

Per l'intera durata della navigazione il computer collegato alla Rete, lascerà tracce telematiche del proprio "passaggio" su ogni server interessato; queste tracce verranno registrate sotto forma di file di testo (o file di log). L'analisi del log può consentire di stabilire se un determinato utente si sia collegato alla Rete nel giorno e nell'ora di interesse, da quale nodo vi sia entrato e, in alcuni casi, quale attività sia stata svolta. I file di log si traducono quindi in informazioni a disposizione degli investigatori per l'eventuale individuazione dei comportamenti tenuti in Rete e per l'identificazione dei soggetti autori delle stesse.

* Il computer che dispone delle informazioni richieste da altri computer detti client. Esso può comunicare sia con i client che con altri server.

4.1.2 *Acquisto simulato*

Nelle indagini riguardanti i reati più gravi la Polizia Giudiziaria specializzata ha l'opportunità di effettuare, su delega dell'Autorità Giudiziaria, l'acquisto simulato di materiale pedopornografico e di partecipare alle trattative che precedono il momento dell'acquisto.²⁶

L'Autorità Giudiziaria con provvedimento motivato può anche disporre il differimento del sequestro del materiale oggetto dell'acquisto. In questa sede è utile evidenziare come la possibilità di effettuare un acquisto simulato possa consentire di ottenere numerosi ed utilissimi elementi investigativi riguardanti:

- la quantità e la qualità del materiale nella disponibilità dei soggetti che lo mettono in vendita;
- l'identificazione dei soggetti coinvolti nella fase delle trattative e in quella successiva della cessione di quanto venduto;
- i canali prescelti dalle organizzazioni criminali per la spedizione o la consegna del materiale pedo-pornografico;
- le modalità di pagamento prescelte con la possibilità di identificare i beneficiari delle somme

25 Art. 266-bis c.p.p.

26 Art. 14 comma 1° legge 269/1998.

di denaro, od eventualmente i canali su cui transitano gli importi, prima di entrare nella disponibilità dei criminali.

4.1.3 *Attività sotto copertura*

Nel ventaglio dei poteri eccezionali attribuiti alla Polizia Giudiziaria²⁷, la legge attribuisce alla Polizia Postale e delle Comunicazioni il compito di effettuare attività sotto copertura sulla Rete internet, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, che includono: la possibilità di attivare siti, di realizzare o gestire aree di comunicazione o di scambio di materiale o di partecipare ad esse utilizzando circuiti preesistenti. La possibilità di poter contare su questo strumento si è dimostrata nel tempo fondamentale e ha reso particolarmente incisivo l'operato della Polizia Postale e delle Comunicazioni nel contrasto alla pedopornografia. La scelta di un corpo di polizia specializzato per l'attività sotto copertura trova giustificazione in un duplice ordine di considerazioni. Da un lato, si tratta di un'attività che richiede una notevole competenza di carattere tecnico e una specifica preparazione del personale operante. Dall'altro, si tratta di un'attività che deve essere coordinata a livello centrale da un unico organo, che individui le strategie di contrasto e controlli l'attività degli uffici territorialmente competenti evitando inutili e dannose sovrapposizioni tra più investigazioni, scongiurando il caso limite di più uffici che si incrocino nell'attività giungendo ad indagarsi reciprocamente.²⁸

4.1.4 *Differimento della cattura, dell'arresto e del sequestro*

In tutte le ipotesi di reato concernenti la prostituzione minorile e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della stessa, la pedopornografia, esclusi i casi di cessione e detenzione di materiale, la legislazione ha previsto, per gli inquirenti, la possibilità di fare ricorso alla ritardata emissione od esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro.

Il differimento della cattura, dell'arresto o del sequestro è tuttavia possibile solo in seguito ad un decreto motivato dell'Autorità Giudiziaria e solo quando è correlato alla necessità di acquisire elementi probatori rilevanti o per identificare e catturare i responsabili dei delitti menzionati. Il ricorso a questi strumenti di contrasto, nei limiti stabiliti dalla legge, riveste una notevole importanza strategica consentendo agli investigatori di posticipare azioni altrimenti obbligatorie, la cui immediata esecuzione potrebbe invalidare le attività di indagine. Il differimento consente, infatti, di raccogliere elementi indispensabili per la corretta ricostruzione di un completo quadro probatorio, evitando di svelare in modo prematuro l'esistenza di un'attività investigativa in itinere.

4.2 **Emersione del caso: tracce telematiche e analisi delle immagini e dei video**

L'emersione di un caso di abuso sessuale online può anche avvenire in seguito all'azione proattiva di monitoraggio e analisi di spazi della Rete da parte degli investigatori.

Nel caso in cui vengano individuati spazi virtuali nei quali si verificano fenomeni di divulgazione, produzione, commercializzazione o cessione di materiale pedopornografico (file-sharing, communities, social network, chat, ecc.), l'attenzione non si focalizza solo sull'identificazione di coloro che sono coinvolti nello scambio o nella diffusione, ma anche sul materiale sequestrato, con l'obiettivo di identificare e mettere sotto protezione le vittime presenti nelle immagini o nei video. Questa attività viene fatta da personale specializzato della Polizia Postale e delle Comunicazioni sotto il coordinamento del C.N.C.P.O. applicando specifiche metodologie condivise a livello internazionale attraverso la Rete l'Interpol [Rif. Box n.11.]

²⁷ Art. 14 2° comma della legge 269/1998.

²⁸ Quest'ultima considerazione risulta ancor più valida alla luce dell'istituzione del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia sulla Rete Internet.

4.2.1 *L'identificazione della vittima*

L'analisi delle immagini e dei video pedopornografici può consentire di ricostruire (anche temporalmente) la storia di un abuso, di localizzare territorialmente il contesto dove è avvenuto e, in alcuni casi, grazie ad un faticoso lavoro di analisi, identificare l'abusante ma soprattutto la vittima.

In generale, gli sforzi maggiori nelle indagini effettuate a livello nazionale e internazionale sono rivolti allo smantellamento delle reti di commercializzazione e diffusione del materiale pedopornografico, ossia all'individuazione dei produttori e dei fruitori dello stesso e, solo in parte, verso l'identificazione delle vittime ivi presenti. Di fatto, su centinaia di migliaia di immagini e video pedopornografici presenti in Rete solo una minoranza dei bambini o degli adolescenti ivi presenti sono stati identificati e sottoposti a tutela.

La scarsità di risultati in questa direzione è riconducibile ad alcune ragioni specifiche:

1. l'identificazione delle vittime è ancora spesso il risultato di strategie investigative legate alla iniziativa e discrezionalità di singoli investigatori. Chi si trova a gestire l'indagine lo fa spesso assumendosi direttamente la responsabilità del caso e delle strategie investigative che adotta, piuttosto che di metodologie standardizzate e condivise dalle forze dell'ordine a livello nazionale e internazionale;
2. le indagini possono essere lunghe e complesse e le risorse a disposizione sia di strumentazione tecnica che di personale qualificato non sempre sono adeguate;
3. gli operatori che lavorano nel sociale e delle forze dell'ordine che spesso sono i primi ad accogliere la vittima e la sua rete familiare, possiedono scarse conoscenze in merito al ruolo che internet e le nuove tecnologie possono avere nell'abuso sessuale dei minori; per cui, ad esempio, quasi mai viene fatta una verifica sulla possibilità che ad un caso di abuso di loro competenza, possano essere associate delle immagini e/o video.

Un ulteriore aspetto critico è dato dalla titolarità territoriale delle indagini. La scelta dell'immagine su cui indagare, tra le migliaia presenti in Rete, dipende dalla sua locazione, ossia dal paese d'origine dell'immagine o dei video stessi. Se le indagini conducono a una precisa collocazione geografica, il compito di procedere è assegnato alla polizia di competenza di quel paese. Lo stanziamento di risorse tecniche ed umane dedicate alla conduzione delle indagini sulle immagini e sui video in Rete non è lo stesso nei diversi paesi. La necessità di evitare dispersione di energie e risorse, che spesso sono limitate, per indagare su immagini che potrebbero ricadere al di fuori della propria area geografica di competenza, rappresenta indubbiamente un ostacolo in più. Questo vuol dire che la maggioranza delle immagini e video a disposizione delle forze dell'ordine, anche se catalogata, non viene neppure presa in considerazione, poiché solo una minoranza delle immagini contiene tracce che consentono una geolocalizzazione del contesto in cui è avvenuto l'abuso e sulle quali, quindi, vale la pena indagare.

4.2.2 *Le metodologie utilizzate*

Tutte le immagini pedopornografiche raccolte dalle Forze dell'Ordine dovrebbero essere analizzate al fine di identificare le vittime ivi presenti, indipendentemente dalla loro immediata geolocalizzazione. Alcune immagini, tuttavia, contengono più informazioni o dettagli rispetto ad altre, ed è su queste che gli investigatori concentrano i loro sforzi poiché questi dettagli aumentano la probabilità di giungere all'identificazione del minore. Tutti gli elementi presenti nell'immagine o nei video a disposizione, da quelli relativi all'ambiente (ad esempio: materiali presenti nella stanza se si tratta di un interno o l'eventuale flora circostante nel caso si tratti di un esterno), al minore (ad. esempio il particolare su un indumento), all'abusante (se presente), ai metadati (contenuti nel file digitale dell'immagine, ad esempio il modello della videocamera utilizzata), vengono attentamente analizzati nel tentativo di trovare elementi importanti per determinarne l'origine.

Pur esistendo ancora approcci diversi tra paese e paese, negli ultimi anni le tecniche si sono sempre più affinate, grazie soprattutto al ruolo guida e di raccordo assunto dall'Interpol che, per prima, ha posto l'identificazione delle vittime di pedopornografia come una priorità e sollecitato ad attrezzarsi in termini di risorse umane e tecniche, tutte le forze di polizia a lei afferenti. All'Interpol fa, infatti, riferimento il Gruppo Internazionale per l'Identificazione delle Vittime costituito da un pool di investigatori specializzati che, pur operando in paesi diversi, collaborano attraverso la condivisione di informazioni e metodologie investigative.

La banca dati di Interpol e l'area analisi immagini del C.N.C.P.O.

Presso il Segretariato Generale dell'Interpol con sede a Lione, un team di investigatori gestisce un database internazionale di immagini pedopornografiche denominato ICSE - International Child Sexual Exploitation a cui possono accedere gli investigatori di tutto il mondo per condividere immagini e informazioni utili alle attività finalizzate all'identificazione dei minori abusati per la produzione delle immagini stesse. Sono 40 i paesi che, al momento, utilizzano questo database; l'Italia è presente dal 2011 con il C.N.C.P.O.. Le metodologie utilizzate per l'analisi del materiale si avvantaggiano dei collegamenti in tempo reale con la struttura, sia con riferimento alle operazioni di inserimento e confronto del materiale pedopornografico e delle relative informazioni di carattere investigativo, sia con riferimento alla partecipazione al network internazionale di investigatori dedicati all'identificazione delle vittime, grazie al quale, è possibile accrescere il patrimonio delle conoscenze, tramite la condivisione di tecniche operative e di interventi di reciproco supporto.

Le immagini e i video pedopornografici che circolano in Rete possono venire in possesso degli investigatori di qualsiasi Paese. La possibilità di condividere tale materiale attraverso una unità centralizzata offre una serie di vantaggi: la possibilità di verificare se qualcun altro sta già portando avanti un'indagine su quello specifico materiale, evitando così inutili duplicazioni; la verifica dell'esistenza di altre immagini/video di quel minore, ottenendo così maggiori dettagli utili all'analisi finalizzata alla sua identificazione; il supporto nel geolocalizzare l'immagine e quindi affidarla a chi ha competenza e titolo all'indagine.

Il coordinamento operato dall'Interpol attraverso la fruizione della banca dati che, allo stato attuale, consta di oltre 600.000 immagini, si avvale di sofisticati sistemi di comparazione delle immagini e dei particolari in esse contenuti. Dal 2001 ad oggi, sono 2500 i bambini e gli adolescenti identificati e 1377 gli abusanti individuati grazie all'utilizzo di queste procedure, poiché, se è vero che l'identificazione dell'abusante non sempre porta all'identificazione del minore, il contrario è sempre confermato.

L'ITER GIUDIZIARIO

Premessa

Nel corso di un procedimento investigativo e/o giudiziario per abuso sessuale il/la minore può essere coinvolto/a in momenti diversi assumendo il ruolo di:²⁹

- *testimone*, qualora sia depositario/a di una informazione che contribuisce all'accertamento dei fatti;
- *vittima-testimone*, qualora sia depositario/a di una informazione che contribuisce all'accertamento dei fatti in quanto vittima;
- *imputato* nel caso di episodi di abuso commessi da soggetti di minore età.

A prescindere dal ruolo assunto dal minore all'interno della vicenda giudiziaria, gli attori chiamati in causa dovrebbero agire sempre nel suo superiore interesse, adottando, di volta in volta, le misure necessarie, spesso previste anche a livello legislativo. L'Art. 11 della legge 66/1996, ad esempio, prevede che, nei processi in cui siano coinvolti minori, sia loro assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, un'effettiva assistenza psicologica, anche assicurando la presenza dei genitori o di altre persone indicate dal minore stesso. Tale assistenza deve essere garantita sia dai servizi dell'amministrazione della giustizia che dai servizi sociali.

Durante la fase investigativa e giudiziaria e su richiesta della stessa Autorità Giudiziaria, il Tribunale per i Minorenni può disporre specifiche misure di protezione, come:

- a) collocare il minore, con o senza il suo nucleo familiare, presso una struttura protetta, con divieto di allontanamento dalla stessa, nei casi di pericolosità o nei casi in cui l'abusante sia un familiare o un tutore (procedimento ex Art.403 c.c.);
- b) sospendere la potestà genitoriale;
- c) affidare il minore e/o il suo nucleo ai servizi sociali;
- d) incaricare una struttura, accreditata presso il tribunale, per sostenere il minore e se necessario anche il suo nucleo familiare;
- e) in presenza di gravi indizi, disporre delle misure cautelari, quali l'ordine di allontanamento dell'abusante, fino a un massimo di 6 mesi (Art. 282-*bis* c.c.), con cui si prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare e/o di non avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Nel corso di un procedimento investigativo e giudiziario che interessi un caso di abuso sessuale online di un minore, due momenti di grande importanza sono rappresentati dalla *perquisizione informatica* (spesso presso gli ambienti di vita del minore o della sua famiglia) e dall'*ascolto del minore* (come testimone o vittima). Essi richiedono, infatti, grande attenzione alle esigenze psicologiche e affettive dei minori coinvolti, e, allo stesso tempo, la necessità di preservare le esigenze investigative e giudiziarie del procedimento in corso.

29 Marinella Malacrea in "Ascoltare il Minore - Interventi di protezione e tutela di bambini e adolescenti", a cura di Donata Bianchi. Edizioni Carocci Faber, 2011

Il Codice Penale

I° comma Art.609-decies:

“Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo) commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater (atti sessuali con minorenni), il Procuratore della Repubblica ne dà notizia al Tribunale per i Minorenni”.

II° comma Art. 609-decies:

“Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dall'Autorità Giudiziaria che procede”.

III° comma Art. 609-decies.

“In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali”.

5.1 La perquisizione informatica: metodi e attenzioni alle vittime

Al termine delle indagini preliminari la Polizia Giudiziaria, su provvedimento motivato dell'Autorità Giudiziaria, esegue le attività di perquisizione domiciliari e personali volte al sequestro degli elementi utili all'accertamento dei fatti per la successiva costruzione delle prove in giudizio.

Per i reati in esame, si procede anche alla perquisizione informatica,³⁰ ossia si ricercano i dati, le informazioni, i programmi e le tracce pertinenti al reato contestato all'interno dei supporti informatici sequestrati - computer, laptop, chiavette, DVD, cellulari, ecc -, adottando le misure tecniche idonee ad assicurare la conservazione dei dati e, allo stesso tempo, impedendo l'alterazione degli stessi.

Pur nella varietà delle diverse tipologie dei reati che possono rientrare nell'abuso sessuale online, in ogni intervento di perquisizione gli investigatori devono compiere un'azione estremamente complessa in un momento di assoluta delicatezza dell'indagine. Devono assicurare al processo penale le fonti e i mezzi di prova di quanto raccolgono; il materiale sequestrato può fornire un quadro importante della profilatura criminosa degli indagati; è possibile imbattersi in tracce relative ad altri reati, anche più gravi rispetto a quelli sino a quel punto emersi nelle investigazioni, oppure, è possibile cogliere in flagranza gli autori stessi dei reati per i quali si procede.

In questa fase, non è solo importante avere cura di preservare e raccogliere la maggior quantità di elementi utili all'indagine, ma è necessario dedicare particolare attenzione anche alla gestione delle vittime, nei cui confronti è necessario adottare specifici interventi di tutela.

Per questo motivo è necessario favorire un intervento multidisciplinare sin dalle prime fasi, preliminari alla perquisizione stessa. In altre parole, l'intervento in sede di perquisizione deve strutturarsi come azione sinergica, che prevede la messa in campo di una serie di soggetti diversi: l'Autorità Giudiziaria Ordinaria e Minorile, le Forze dell'ordine e i servizi psico-sociali territoriali, tutti chiamati, a vario titolo, ad intervenire in modo coordinato per la “presa in carico” del minore e del contesto in cui vive, nella duplice veste di teste oltre che di vittima. Tale impostazione, laddove accolta sistematicamente nella gestione concertata delle Istituzioni coinvolte, consentirebbe una maggiore efficacia nella gestione del caso attraverso lo scambio di informazioni (ad. esempio la famiglia può essere conosciuta o già in carico ai servizi) e la preparazione congiunta dell'intervento secondo tempi e modalità concordate.

30 Art. 247_comma_1_bis del c.p.p.

5.2 L'ascolto del minore

In generale, nel corso di un procedimento investigativo per abuso sessuale, l'Autorità Giudiziaria può richiedere la consultazione diretta dei minori, in qualità di vittime o testimoni, al fine di acquisire utili elementi probatori. La testimonianza del minore assume valore probatorio per la procedura penale e consente l'acquisizione di informazioni utili, che permettono al magistrato di procedere o non procedere, contro i presunti colpevoli.

La normativa lascia facoltà al giudice di assumere la testimonianza di un minore di anni 16 nel corso della fase di indagine preliminare (*incidente probatorio*), evitando, in questo modo, che il minore compaia in fase di dibattimento. Lascia inoltre facoltà al giudice di ricorrere a particolari modalità di ascolto, qualora le esigenze del minore lo rendano necessario.

5.2.1 Ascolto e audizione protetta del minore: cosa prevede il quadro normativo

Diverse Convenzioni internazionali hanno evidenziato il diritto del minore coinvolto in procedimenti giudiziari ad essere informato e ascoltato. Ricordiamo le più importanti:

- a) la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, all'Art. 12 impone all'operatore, titolare di una procedura giudiziaria o amministrativa relativa ad un minore, l'obbligo di offrirgli/le, se capace di discernimento, la possibilità di essere ascoltato, lasciando libera l'opzione fra un suo ascolto diretto o indiretto;
- b) la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 20 marzo 2003, sviluppa e rafforza le indicazioni della Convenzione di New York.

Riferimenti normativi

Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (20 Novembre 1989), ratificata in Italia con Legge 27 Maggio 1991, n. 176

Articolo 12, Primo comma

“Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine si deve dare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”.

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (25 gennaio 1996), ratificata in Italia con Legge 27 Maggio 1991, n. 176

Articolo 3 “Diritto del minore di essere informato e ad esprimere la propria opinione nei procedimenti”

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'Autorità Giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

La normativa nazionale³¹ prevede che sia il giudice incaricato a stabilire il luogo, il tempo e le modalità particolari con cui procedere all'ascolto del minore in sede di incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono opportuno. A tal fine, il giudice può avvalersi di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione del minore stesso. Le sue dichiarazioni devono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fotografica o audiovisiva. In caso di indisponibilità degli strumenti di riproduzione o del personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica.

A tali esigenze fa riscontro la previsione di audizione protetta del minore³² che prevede alcune specifiche attenzioni e il coinvolgimento di esperti nella formulazione delle domande.

L'audizione protetta nasce da due esigenze apparentemente antitetiche: tutelare il minore e allo stesso tempo ottenere una testimonianza valida, utile per la procedura giudiziaria. L'assunzione di una testimonianza non valida può determinare effetti negativi, sia sul piano procedurale sia sul livello di protezione del minore. La raccolta di informazioni inadeguate comporta, infatti, l'impossibilità di procedere e il rischio di dover ripetere l'audizione, con ulteriore esposizione del minore a una seconda vittimizzazione.

Articolo 498 Codice di procedura penale Esame diretto e controesame dei testimoni.

Art. 4. L'esame testimoniale del minore è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

Art. 4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

Art. 4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo) e 612-bis (atti persecutori) del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

31 Il momento dell'ascolto di un minore in sede giudiziaria è tutelato dalle disposizioni previste dagli Art. 392 (primo comma bis) e 398 (quinto comma bis) del codice di procedura penale.

32 Art. 498, quarto comma, del codice di procedura penale.

33 Generalmente si parla di "vittimizzazione secondaria" (o post-crime victimization) quando le vittime di crimini subiscono una seconda vittimizzazione da parte delle istituzioni o dagli operatori coinvolti, o anche in seguito ad un'esposizione mediatica non voluta.

34 Cismai - Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia, *Dichiarazione di consenso*, 2001.

5.2.2 Aspetti critici dell'ascolto del minore-vittima

In ambito penale, la testimonianza dei minori è di grande importanza, ma rappresenta, allo stesso tempo, un aspetto di estrema delicatezza, in quanto vi è il fondato rischio che la rievocazione dei fatti possa produrre, nel minore, fenomeni di "*riattivazione del trauma*" e "*vittimizzazione secondaria*".³³

Il minore coinvolto nella vicenda giudiziaria è prima di tutto un minore abusato, vittima di trauma; di conseguenza, la sua capacità di rendere testimonianza dipende dal grado di elaborazione del trauma stesso e dal fatto che il minore somma interiormente tutte le occasioni in cui ha rivissuto l'esperienza di abuso, rendendo dichiarazioni o sottoponendosi a procedure di validazione medica e/o psicologica.³⁴

Nella prassi investigativa e penalistica, prima di procedere al suo ascolto, sarebbe opportuno fare un bilanciamento tra le esigenze di accertamento del reato (con ricerca della verità) e le possibili conseguenze derivanti *dal momento* dell'ascolto che possono avere un impatto significativo sull'integrità psico-fisica del minore.

Per questo motivo, è necessario accertare lo stato psicologico della vittima prima di procedere all'ascolto, al fine di salvaguardare il suo benessere e definire il quadro psico-relazionale entro cui essa si colloca: quali figure supportive ha a disposizione, quale il grado di protettività della famiglia (se collusiva o inconsapevole degli atti abusivi).

Prima di essere ascoltato il o la minore dovrebbe essere preparato o preparata dal punto di vista emotivo e cognitivo; poter conoscere il luogo dove sarà sentito o sentita, sapere chi lo o la ascolterà e chi assisterà alla sua testimonianza, avendo cura di evitare contatti con l'imputato o altri familiari considerati non protettivi e limitare al massimo i tempi di attesa prima dell'audizione.

Nel caso in cui vi siano famigliari e/o altri adulti significativi e protettivi è necessario accompagnare e garantire anche a loro un percorso di sostegno.

Nel caso specifico dell'abuso online, poiché sono spesso presenti testimonianze fotografiche o in video dell'abuso, l'ascolto diretto del minore vittima non può non tenere conto dell'evidenza che le stesse immagini o video testimoniano in merito a quanto subito dal minore e della conseguente necessità di ridurre il numero delle situazioni di validazione medica e/o psicologica dell'abuso. Non è possibile sapere quello che ha subito il minore solo analizzando le immagini e/o i video a disposizione. Tuttavia, esse possono già fornire informazioni importanti; in questo caso, l'ascolto del minore dovrebbe avere come obiettivo quello di raccogliere elementi utili ad avere un quadro più completo della situazione (per raccogliere, ad esempio, elementi utili ad identificare gli abusanti, nel caso in cui il minore sia stato identificato attraverso l'analisi del materiale e l'abusante non fosse identificabile; in alcuni casi le immagini possono rappresentare solo una parte dell'abuso subito dal minore, ed è quindi necessario capire che cosa sia successo prima e dopo; ecc.).

In merito all'utilizzo delle testimonianze fotografiche o in video con il minore vittima nel corso del procedimento investigativo e giudiziario, è necessario valutare con estrema cautela la possibilità di "parlare di" o "mostrare" tali testimonianze. Le esperienze e conoscenze scientifiche in merito all'impatto delle immagini o dei video sui minori sono ancora limitate. È tuttavia piuttosto chiaro e condiviso che stiamo parlando di un'esperienza potenzialmente traumatica per il minore, che deve essere valutata attentamente e affidata a persone competenti.

Gli operatori di polizia e dell'area legale, devono sapere quanto sia difficile e potenzialmente lesivo per i minori vittime sapere dell'esistenza delle immagini o dei video e della loro distribuzione.

Alcuni minori sono a conoscenza dell'esistenza delle immagini o dei video e che le stesse circolano in Rete. Oltre a "fare i conti" con l'esperienza dell'abuso subito, devono convivere con la consapevolezza che nessuno può esercitare un controllo sulla loro diffusione in Rete. Hanno paura che qualcuno di loro conoscenza, così come qualsiasi sconosciuto, possa imbattersi in queste immagini o possa accedervi in un secondo tempo, potenzialmente infinito, anche quando l'iter processuale si è concluso. Alcuni minori non sanno dell'esistenza di immagini o video relative all'abuso subito, né tantomeno che le stesse circolano in Rete, nel caso questo avvenga. Oppure possono essere a conoscenza della loro esistenza ma non del fatto che circolano in Rete (ad esempio, nel caso siano state autoprodotte in intimità e poi distribuite ad insaputa delle vittime). Tale consapevolezza può avere esiti devastanti sulla loro psiche.

Per questo motivo è fondamentale porsi alcune domande prima di qualsiasi intervento in questo senso: qual è lo scopo nel far vedere il materiale in uno specifico momento della fase di investigazione e/o nella fase processuale? È possibile evitare di sottoporre il minore a questa esperienza? Se no, quali azioni sono state messe in campo per ridurre al minimo il rischio di sottoporre il minore ad un'esperienza potenzialmente traumatica? È bene ricordare che, per tutelare il diritto alla privacy del minore, la stessa attenzione deve essere data da tutti

i professionisti e gli operatori a contatto con i minori in questa fase, facendo in modo che le stesse immagini e/o video siano accessibili solo a persone autorizzate e utilizzate solo per fini strettamente investigativi e dibattimentali, stabilendo chi e come può avere accesso alle stesse. Tutte le complessità sopraindicate presuppongono la presenza e l'attivazione di personale specializzato e informato: sulle implicazioni legate al trauma dell'abuso sessuale su cosa significa, per un minore, essere stati oggetto di immagini pedopornografiche, che tipo di fenomeni e dinamiche post-traumatiche vengono attivate da tali processi, che tipo di attenzione riservare alla fase di ascolto.

Data la presenza di una nutrita schiera di attori coinvolti, afferenti a diversi enti e professionalità, si avverte a questo riguardo la necessità di una regia complessiva, in grado di integrare tali interventi, nel rispetto delle reciproche competenze, a partire dal momento in cui il minore viene identificato e lungo le successive fasi dell'iter giudiziario.

PERCORSI DI PRESA IN CARICO DELLA VITTIMA E DELLA FAMIGLIA

Premessa: per un approccio integrato e di Rete

Nel momento in cui, in seguito all'azione investigativa di analisi del materiale pedopornografico della Polizia Postale o attraverso altre forme di denuncia, viene individuata la vittima e si attiva il percorso giudiziario, è necessario che venga precocemente attivata la presa in carico della stessa e dei suoi *caregivers* da parte dei Servizi Socio-Sanitari del territorio (anche indipendentemente dall'individuazione di un colpevole).

Questa fase è particolarmente importante e va affrontata in un'ottica di concertazione e integrazione fra i diversi attori coinvolti, nel rispetto delle reciproche competenze, con l'obiettivo condiviso di tutelare il minore per evitare che sia esposto o esposta ad ulteriori vittimizazioni. È quindi indispensabile che tutti i professionisti condividano un linguaggio e conoscenze comuni per affrontare il fenomeno dell'abuso online, che facilitino lo scambio di informazioni e la collaborazione fra le differenti aree che operano sulle singole situazioni. Tutti gli attori coinvolti nel percorso, infatti, dovrebbero conoscere gli strumenti tecnologici usati dai minori, il rapporto tra questi e i Nuovi Media, le abitudini quando sono online, i comportamenti a rischio a cui la Rete può esporli. Dovrebbe essere patrimonio comune e condiviso conoscere le caratteristiche e le implicazioni legate all'abuso sessuale, ma in particolare, il significato di essere stati oggetto di immagini pedopornografiche, i funzionamenti post-traumatici delle vittime di abuso, la necessità di assumere un approccio rispettoso ed adeguato, in grado di ridurre al massimo il rischio di rivittimizzazione.

Non è superfluo sottolineare che tutti i professionisti coinvolti dovrebbero conoscere i vari contesti all'interno dei quali si opera (giuridico, sociale, psicologico, ecc.) nel rispetto delle reciproche competenze per coordinare gli interventi.

Si sottolinea, quindi, la necessità di collaborazione e integrazione tra servizi e professionisti diversi, che deve avvenire sia sul piano dell'intervento su ogni singolo caso che sul piano dell'interazione istituzionale, utilizzando le reti già presenti nei vari territori e le forme di collaborazione individuate (linee guida, protocolli, ecc.).

Nel concreto, significa attuare momenti di confronto tra la Polizia Postale, l'Autorità Giudiziaria e i Servizi territoriali socio-sanitari preposti alla tutela dei minori, secondo frequenze che dovranno essere stabilite caso per caso, sviluppando momenti di coordinamento e cooperazione, per concertare insieme il più possibile percorsi, tempi e modalità di azione, in ogni fase dell'intervento (indagini, percorso giudiziario, ecc.).

6.1 L'intervento dei Servizi Socio Sanitari del territorio

In tutti i casi di violenza sessuale (anche non efferata o nei casi di adescamento in cui non ci sia stato un abuso sessuale tradizionale offline), è assolutamente necessario attivare la presa in carico della vittima e della sua famiglia da parte dei Servizi Socio-Sanitari del territorio. Tale presa in carico avverrà in concertazione e parallelamente alle azioni della Polizia e della Magistratura, nel rispetto delle reciproche competenze. I servizi garantiranno interventi multidisciplinari che integrino le varie competenze, rispondendo alle necessità emergenti dalle diverse situazioni, in un'ottica di presa in carico globale degli aspetti sociali, psicologici ed educativi.

Il minore vittima di trauma da abuso online ha il diritto ad essere accompagnato e sostenuto in tutte le fasi del percorso: dall'impatto nella famiglia dello svelamento del problema all'assistenza

durante le varie fasi del percorso giudiziario (indagini, audizione, processo, ecc.), predisponendo durante e successivamente a tale processo specifici percorsi di sostegno psicologico e sociale. Sarà compito dei Servizi Socio-Sanitari garantire tale supporto sia al minore che alla sua famiglia, se protettiva.

L'efficacia degli interventi è garantita soprattutto da due fattori:

- la **multidisciplinarietà**, ovvero dalla presenza intorno al caso di diverse figure professionali con competenze diverse, che operano con lo stesso obiettivo;
- l'**integrazione**, garantita dalla capacità di ogni figura professionale di interagire adeguatamente con gli altri colleghi.

Sulla base di tali premesse di metodo, i Servizi devono essere in grado di attivare azioni volte a riparare i danni psicologici del trauma, ripristinare relazioni sane e funzionali all'interno della famiglia e dei contesti di vita sociale. Gli interventi dovranno essere in carico ad operatori con competenze specifiche sul trattamento del trauma e sul trattamento delle relazioni familiari. La presa in carico dovrà assicurare un'ottica globale seguendo le linee di intervento condivise e largamente attuate nei percorsi di tutela e cura dei minori vittime di violenza sessuale³⁵ e che rispondono alle necessità di *protezione, valutazione e trattamento*.

6.1.1 La protezione

La valutazione complessiva della situazione in cui è avvenuto l'abuso on line, da parte dei Servizi Socio-Sanitari oltre che necessaria deve essere affrontata a seconda delle caratteristiche del singolo caso: abuso intrafamigliare o extrafamigliare, gravità degli atti, età della vittima e durata dell'abuso, allo scopo di attivare, se necessario, percorsi di protezione della vittima, anche su indicazione dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori può richiedere: un'indagine psicosociale sulla famiglia del minore e sulle capacità genitoriali, una valutazione della situazione psicologica della vittima e delle sue condizioni di vita. Nel caso in cui la famiglia sia collusiva e/o abusante, come già detto in questo contesto, il Tribunale per i Minorenni ha la possibilità di individuare varie azioni di protezione incluso l'allontanamento temporaneo dei minori vittima, stabilendo eventuali interventi limitativi della potestà genitoriale.

6.1.2 La valutazione

Le situazioni di vittimizzazione da abuso online vanno valutate nel loro complesso: in relazione all'età, alla gravità dell'abuso, alle caratteristiche (tipologia dell'abuso on line, intrafamigliare, extrafamigliare, prostituzione, ecc.), alla posizione del genitore o familiare non abusante, alle risorse protettive presenti nei confronti del minore, ecc.

È altresì indispensabile valutare la situazione psicologica del minore e il suo impatto col trauma (in termini di strutturazione dei vissuti post traumatici e conseguenze sulla salute psichica) e l'eventuale presenza di una sintomatologia, per attivare forme di sostegno e di cura che evitino l'acuirsi del disagio o lo strutturarsi di forme reattive e/o depressive. Tali conseguenze sono influenzate da diversi fattori: allo svelamento del problema (da parte di terzi o dalle immagini), all'impatto delle audizioni, all'esito possibile del percorso giudiziario (si pensi, ad esempio, agli inevitabili sensi di colpa legati ad una possibile detenzione del familiare), e vanno quindi attentamente valutate.

6.1.3 Il sostegno/trattamento

Le azioni di sostegno non possono essere limitate alle funzioni terapeutiche in senso stretto, ma devono includere l'attivazione di risorse sociali ed educative; la fase di valutazione darà indicazioni per costruire un progetto di intervento globale che tenga conto della specificità della situazione e del trauma subito, delle risorse personali e familiari e delle necessità che di volta in volta si evidenziano.

35 Documento di sintesi degli Stati Generali sul Maltrattamento all'Infanzia in Italia, Malacrea, 2010.

Una particolare attenzione va posta alla differenza fra l'abuso intrafamigliare o extrafamigliare: in entrambi i casi va garantito un sostegno al minore e alla sua famiglia. Nel caso in cui l'abuso venga perpetrato in famiglia si devono tener presente le complesse dinamiche, proprie dell'abuso intrafamigliare e la necessità di strutturare un sostegno alla crisi della "rivelazione", in questo caso fatta da terzi ed inconfutabile (la presenza delle immagini o dei video).

Un momento particolarmente delicato è l'approccio del minore e della sua famiglia al percorso giudiziario e le situazioni in cui il minore vittima viene ascoltato come testimone. È infatti necessario garantire l'accompagnamento del minore durante il percorso giudiziario, come previsto dal dettato normativo che ne assicura l'assistenza (come già evidenziato nel capitolo quinto).

È inoltre compito dei Servizi Socio-Sanitari (anche avvalendosi di centri specialistici pubblici e privati) attivare percorsi di cura specializzati per i minori traumatizzati e le loro famiglie, cercando di garantirne la continuità nel tempo.

In linea generale, sappiamo ancora troppo poco in merito alle strategie di trattamento per vittime di abuso o di crimini a sfondo sessuale perpetrati attraverso l'utilizzo dei Nuovi Media. Poca la letteratura specifica e scarse le ricerche sulle conseguenze nelle vittime, ma è, tuttavia, possibile avvalersi della vasta letteratura scientifica e degli strumenti clinici maturati sul trattamento del trauma da abuso sessuale. Tali strumenti contemplan sia l'intervento individuale che famigliare, con diversi approcci e strategie d'intervento.

È utile in questi casi adottare un *modello di intervento multidimensionale* che preveda:

- a) **interventi terapeutici famigliari.** Interventi terapeutici famigliari. Nei casi di abuso extrafamigliare, data l'età delle vittime e la difficoltà (che andrà valutata caso per caso) da parte dei genitori a rilevare lo stato di difficoltà in cui il figlio o la figlia si trovava e che dobbiamo presupporre come fattore facilitante l'abuso, si rivela indispensabile una presa in carico famigliare, dato il compito di sostegno alla vittima che sarà loro richiesto. Nel caso di abuso intrafamigliare, l'intervento sarà prioritariamente rivolto ai famigliari protettivi e al genitore non abusante, mentre nei confronti dell'abusante l'eventuale intervento sarà attivato solo successivamente al processo, in base al livello di consapevolezza rispetto al danno arrecato;
- b) **interventi motivazionali:** spesso le vittime, specie se adolescenti, possono non identificarsi come tali, e risultare quindi poco motivate ad accettare percorsi di cura. Si rende necessario a volte, attivare delle strategie di rafforzamento della motivazione con l'obiettivo di incoraggiare le vittime ad accettare, per prime, l'idea di essere aiutate, accompagnandole alla consapevolezza dell'abuso subito;
- c) **interventi terapeutici sulla vittima:** la terapia sarà focalizzata sull'elaborazione del trauma, lavorando sulla "riduzione dei corti circuiti tipici dei processi post traumatici ripristinando la funzione di controllo su pensieri, ricordi, comportamenti, stati psicofisici"³⁶, sull'immagine di sé e sulle relazioni;
- d) **interventi terapeutici di gruppo,** sia rivolti a minori vittime (il gruppo ha la funzione di contrastare l'idea di essere soli, nel riconoscersi nell'esperienza dell'altro, nel confronto dei propri vissuti), sia rivolti ai genitori, per sostenerli nell'approccio al trauma del figlio o della figlia e per lavorare sui livelli di funzionamento residui.

36 Documento di sintesi degli Stati Generali sul Maltrattamento all'Infanzia in Italia, Malacrea, 2010.

37 The Online Project Children sexually abused via IT, Linda Jonsson, Christina Warfvinge, Lena Banck - BUP Elephanten, SE, 2009.

I formati di intervento sopraindicati possono essere utilizzati sia separatamente che in sequenza, a seconda dei casi e delle necessità riparative che si presentano, ad esempio affiancando gli interventi terapeutici individuali a sessioni famigliari.³⁷

6.1.4 Un problema aperto negli interventi terapeutici: l'uso delle testimonianze in foto e video

Come abbiamo visto anche nel capitolo quinto, la possibile esposizione del minore alle immagini o ai video dell'abuso va valutata con estrema attenzione e cautela. Qualora sia ritenuta indispensabile, non potrà avvenire se non all'interno di una relazione di aiuto strutturata, che coinvolga il minore e i suoi *caregiver* protettivi. Infatti, l'impatto con le immagini può provocare una forte riattivazione del trauma, con note conseguenze sul piano psicologico, specie se il minore non era consapevole di quello che stava succedendo o ha rimosso l'accaduto.

È necessario tenere presente come l'impatto psicologico delle immagini sul minore può variare a seconda di differenti processi di svelamento:

1. è il minore stesso a rivelare l'abuso e le immagini dello stesso. In questi casi lo svelamento deriva da una scelta consapevole. La decisione attiva di svelare rende più facile affrontare il tema dell'abuso nella terapia e le emozioni e i vissuti connessi (ad es. il senso di colpa, l'attribuzione di responsabilità, ecc.);
2. il minore rivela l'abuso ma parla dell'esistenza delle immagini in un momento successivo, ad esempio durante la terapia. In questi casi, il minore, all'interno del rapporto di fiducia instaurato col terapeuta, può sentirsi pronto ad affrontare anche altri aspetti dell'abuso. L'esperienza di essere creduti e accolti può incoraggiare il minore a proseguire il racconto e parlare anche delle immagini;
3. quando l'abuso è stato svelato da altri o dalle immagini stesse ritrovate da terzi si possono attivare vissuti emotivi che possono impedire al minore di affrontare l'esperienza in senso globale: sentimenti di colpa e vergogna o idee confuse rispetto alle responsabilità o a ciò che è giusto e sbagliato. Può essere ancora nella fase del "segreto" che lo o la lega all'abusante nella complessità del rapporto di dipendenza oppure costretto o costretta al silenzio dalla paura o dalle minacce più o meno velate messe in atto dall'abusante stesso. Diventa quindi importante accompagnare il minore alla consapevolezza dell'esistenza delle immagini, e aiutarlo/a a convivere con il fatto che esse esistono e non possono essere cancellate. Per molti bambini ma soprattutto adolescenti (poiché, a questa età, è maggiore la consapevolezza di cosa significhi l'esistenza delle immagini e dei video) è questo un elemento che porta molta sofferenza, difficile da accettare.

Ulteriori fattori raccomandano prudenza e attenzione:

- le immagini e i video mostrano solo determinati momenti dell'abuso sessuale. I minori potrebbero essere stati sfruttati per molto tempo, e potrebbero non ricordare il momento esatto, mostrato in una determinata immagine o ripresa video;
- il/la terapeuta valuterà l'uso delle immagini dell'abuso in terapia di volta in volta, sulla base delle specificità di ogni singola situazione. Infatti, un uso eccessivo di immagini e video rischia di essere un elemento difficile da maneggiare, per il potente effetto di riattivizzare il trauma. Non bisogna inoltre sottovalutare che le immagini possono condizionare emotivamente anche il terapeuta ed indurlo ad approfondire con il minore solo alcuni aspetti (quelli contenuti nelle immagini), con il rischio di sottovalutarne altri altrettanto importanti per la vittima (che l'hanno fatto o fatta più soffrire, che vuole affrontare e ha necessità di esprimere).

CONCLUSIONI

In questo testo, abbiamo ripercorso i principali aspetti e le diverse fasi che segnano il fenomeno dell'abuso sessuale online, con particolare riferimento agli aspetti giudiziari, sociali, psicologici, di questo fenomeno.

Uno degli aspetti segnalati con maggiore enfasi e che rappresenta il messaggio principale che gli enti promotori considerano importante trasmettere con questo lavoro, riguarda la necessità di assicurare una forte collaborazione e integrazione tra servizi e professionisti diversi, che deve avvenire sia sul piano dell'intervento su ogni singolo caso che sul piano dell'interazione istituzionale.

A tale riguardo, è doveroso sottolineare come, nel merito della presa in carico istituzionale dell'abuso minorile, in termini generali, non siamo sicuramente all'anno zero: gli enti promotori del Rapporto, così come una consistente schiera di soggetti del settore pubblico e privato, vantano una preziosa esperienza in tale ambito. Esistono nel nostro paese delle reti già attive, nei vari territori, e sono individuabili svariate forme di collaborazione nel settore dell'abuso, che si oggettivano sotto forma di linee guida, protocolli d'intesa, collaborazioni operative, ecc. È a tale patrimonio di esperienze che è possibile fare riferimento, anche nel caso della nuova frontiera dell'abuso dell'infanzia, rappresentato dallo scenario della Rete e dei New Media.

L'attenzione ad un approccio concertato e multidisciplinare dovrebbe permeare l'intervento dei vari attori dotati di responsabilità, sin dal momento in cui viene individuata la vittima, attraverso l'azione investigativa delle Forze dell'Ordine o attraverso altre forme di denuncia, e viene attivato il percorso giudiziario, per perseguire il colpevole. In tutte le fasi della vicenda (giudiziaria, personale, familiare...), riteniamo importante assumere un approccio di concertazione e integrazione fra i diversi attori coinvolti, nel rispetto delle reciproche competenze, con l'obiettivo, condiviso, di tutelare il minore ed evitare che sia esposto o esposta ad ulteriori vittimizzazioni.

A questo scopo, e in via preliminare per ogni forma di collaborazione operativa, sarebbe indispensabile che tutti i professionisti condividano un linguaggio e conoscenze comuni per affrontare il fenomeno dell'abuso online. Allo stato attuale, tale obiettivo non appare facilmente perseguibile, anche a causa della scarsa conoscenza di Internet e dei New Media da parte degli adulti e dei professionisti coinvolti: tutti gli attori chiamati in causa dal percorso dovrebbero conoscere gli strumenti tecnologici usati dai minori, il rapporto tra questi e i Nuovi Media, le loro abitudini di comportamento online, i comportamenti a rischio a cui la Rete può esporli. Dovrebbe essere patrimonio comune e condiviso conoscere le caratteristiche e le implicazioni legate all'abuso sessuale, ma in particolare, il significato di essere stati oggetto di immagini pedopornografiche, le conseguenze dell'abuso e i funzionamenti post-traumatici delle vittime. Il tutto allo scopo di sviluppare un approccio rispettoso e adeguato in grado di ridurre al massimo il rischio di rivittimizzazione negli interventi di presa in carico giudiziaria, sociale, terapeutica. Non è inoltre superfluo sottolineare che tutti i professionisti coinvolti dovrebbero conoscere il quadro giuridico all'interno del quale si opera, anche allo scopo di operare un adeguato discernimento tra molteplici comportamenti, tra ciò che è lecito e ciò che invece rappresenta una nuova forma di abuso.

Una delle prospettive del progetto, all'interno del quale si colloca il presente lavoro, è proprio quella di rafforzare la Rete e il bagaglio di competenze degli operatori del settore, anche attraverso forme innovative e sperimentali di lavoro, da attuare all'interno di specifici territori, sempre con occhio attento alla dimensione formativa del lavoro, da attuare in chiave continua e permanente.

Per questo motivo intendiamo mantenere un filo diretto aperto con gli operatori e professionisti del settore - dell'area psico-socio-sanitaria, legale e le forze dell'ordine - per condividere e costruire insieme, attraverso un processo di concertazione continua, basato sull'esperienza quotidiana del lavoro sul campo, approcci operativi che consentano di affrontare il problema dell'abuso online dei minori in maniera sempre più rispettosa ed efficace nei confronti dei minori vittime.

BIBLIOGRAFIA

- Briere, J., Henschel, D., Smiljanich, K., 1992. *Attitudes Toward Sexual Abuse: Sex differences and construct validity*. In Journal of Research in Personality, 26, 398-406.
- Browne A, Finkelhor D., 1986. *Impact of child sexual abuse: a review of the research*. In Psychol Bull. Jan; 99(1): 66-77.
- Caffo, E., Camerini E.; Battista G., Florit G., 2004, *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia. Elementi clinici e forensi*, McGraw-Hill, Milano.
- CISMAI – Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia, 2001. *Dichiarazione di consenso*.
- CISMAI - Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia, 2010. *Documento di sintesi degli Stati generali sul maltrattamento all'infanzia in Italia*, a cura di Malacrea M.
- Condy, S. R. et al.. *Parameters of sexual contact of boys with women*. In Arch. Sex. Behav. 16/1987, 379-394.
- DSM-IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, redatto dall'American Psychiatric Association (APA). L'ultima edizione è risalente al 1994.
- Ethel Quayle, Max Taylor, 2003. *Child Pornography - An Internet Crime*. Brunner - Routledge Publisher.
- Ethel Quayle, Maxwell Taylor, 2005. *Viewing Child Pornography on the Internet: Understanding the offence, managing the offender, helping the victims*, Lyme Regis, Russell House Publishing.
- Ethel Quayle Linda Jonsson Lars Löf. 2012. *Online Behaviour related to Child Sexual Abuse - Interviews with affected young people. Preliminary Report*. Risk-taking Online Behaviour Empowerment through Research and Training - ROBERT project
- Finkelhor, D., 1984. Child Sexual Abuse, *The Free Press, New York*.
- Finkelhor, D. Wolak, J., & Mitchell, K.J., 2004. *Internet-initiated sex crimes against minors: Implications for prevention based on findings from a national study*. Journal of Adolescent Health, 35(5), 424-433
- Finkelhor, D., Wolak, J., Mitchell, K., Ybarra, M., 2008. *Online "Predators" and their Victims: Myths, Realities and Implications for Prevention and Treatment*. *American Psychologist*, 63(2), 111-128 (CV163)
- International Centre for Missing and exploited Children, 2010. *Child Pornography - Model legislation and Global Review Sixth Edition*.
- Linda Jonsson, Christina Warfvinge, Lena Banck, 2009. The Online Project. Children sexually abused via IT – BUP-Elephanten, Svezia.
- Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., Ólafsson K. 2011, – EU Kids Online Project. *Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Full findings*.
- Malacrea, M., Vassalli A., 1990. *Segreti di famiglia*, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Malacrea M., 1997. L'intervento psicologico nell'abuso sessuale all'infanzia. In Luberti R., Bianchi D. (a cura di) *...e poi disse che avevo sognato. Violenza sessuale intrafamiliare su minori*, Firenze, Edizioni Cultura per la Pace, 1997.
- Malacrea, M., 2001. *Abuso sessuale all'infanzia: esigenze cliniche e giudiziarie*. In Cittadini in crescita, 1/2001, 33-63.
- Marchese, F., 2011. *Un modello per l'accompagnamento giudiziario dei minori vittime di esperienze sfavorevoli infantili*, Progetto Tiama.
- Marchese F., 2011. *Un modello per l'accompagnamento giudiziario dei minori vittime di esperienze sfavorevoli infantili*. Progetto Tiama, Milano.
- Save the Children Italia, 2011. *Sessualità e Internet: i comportamenti dei teenager italiani*.
- Save the Children Italia, 2008. *Educazione e Nuovi Media – Diritti e Responsabilità verso una Cittadinanza Digitale. Guida per Insegnanti*.
- Save the Children Italia, 2009. *Educazione e Nuovi Media – Guida per Genitori*.
- Violato, C., 1994. *The effects of childhood sexual abuse and developmental psychopathology*. In Canadian Journal of Behavioral Science, 23/1994, 282-299.

Legislazione

Legge 15 febbraio 1996, n. 66 - *Norme contro la violenza sessuale.*

Legge 3 agosto 1998, n. 269 - *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.*

Legge 6 febbraio 2006, n. 38 - *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.*

Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse – Convenzione del Consiglio Europeo Sulla protezione dei Minori dallo Sfruttamento e Abuso sessuale). Lanzarote, 25.X.2007.

Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Gazzetta ufficiale n. L 335 del 17/12/2011 pag. 0001 - 0014

Convenzione sui Diritti del Fanciullo. New York, 20 Novembre 1989

Legge 27 maggio 1991, n. 176. *Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo* (New York 20 novembre 1989).

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli. Strasburgo, 25 gennaio 1996.

Legge 20 marzo 2003 n. 77. *Ratifica della Convenzione europea dei diritti dei fanciulli.*

Save the Children è la più grande organizzazione internazionale indipendente che lavora per migliorare concretamente la vita dei bambini in Italia e nel mondo. Esiste dal 1919 e opera in 119 paesi per garantire a tutti i bambini salute, protezione, educazione, sviluppo economico, sicurezza alimentare e promuovere la partecipazione di tutti i minori. Inoltre risponde alle emergenze causate da conflitti o catastrofi naturali. Save the Children è stata costituita in Italia alla fine del 1998 come Onlus e ha iniziato le sue attività nel 1999. Oggi è una Ong riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri.

Da più di 10 anni lavora in Italia per proteggere i minori, in particolare i minori migranti; per educare i ragazzi all'uso delle nuove tecnologie e contrastare la pedo-pornografia on-line; per promuovere i diritti dell'infanzia e combattere la povertà, l'abbandono scolastico e il disagio.

Inoltre lavora per rispondere prontamente alle emergenze e supportare i bambini e le famiglie.

L'Osservatorio per il Contrasto della Pedofilia e della Pornografia Minorile - Dipartimento per le Pari Opportunità -

è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38. Compito dell'Osservatorio è quello di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

CISMAI - Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia.

L'obiettivo fondamentale del CISMAI - Coordinamento Italiano dei Servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia è quello di "costituire una sede permanente di carattere culturale e formativo nell'ambito delle problematiche inerenti le attività di prevenzione e trattamento della violenza contro i minori, con particolare riguardo all'abuso intrafamiliare" (art. 1 Statuto). Al fine di raggiungere il suo obiettivo il CISMAI opera in modo da:

- favorire il confronto e lo scambio tra le diverse esperienze e rappresentare la sede di elaborazione e ricerca sul piano scientifico-operativo al fine di valorizzare il patrimonio di esperienze e conoscenze di tutti gli associati;
- portare nel dibattito istituzionale nazionale e locale la voce delle esperienze 'sul campo', caratterizzate dal loro taglio fortemente pragmatico, concorrendo alle innovazioni e agli adeguamenti necessari sia sul piano normativo, sia su quello amministrativo, a vari livelli. Dell'Associazione fanno parte Centri e Servizi appartenenti al settore pubblico (Comuni e ASL) e al terzo settore (Cooperative sociali, associazioni no-profit e di volontariato), attivamente impegnati nella pratica degli interventi di protezione e cura delle bambine e dei bambini maltrattati e delle loro famiglie. Ad oggi l'Associazione raccoglie più di 68 centri e servizi diffusi su tutto il territorio nazionale e oltre 103 soci individuali.

C.N.C.P.O. - Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia sulla Rete Internet della Polizia Postale e delle Comunicazioni, Ministero dell'Interno

Il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla Rete Internet (C.N.C.P.O.) della Polizia Postale e delle Comunicazioni, istituito con la legge 38 del 2006, è l'organo della Polizia di Stato deputato alla repressione ed alla prevenzione della pedofilia in Rete. In virtù delle proprie funzioni il Centro coordina tutte le attività investigative della Polizia Postale riguardanti i diversi fenomeni criminosi quali l'adescamento di minori, la produzione, la commercializzazione, la divulgazione, la detenzione di materiale pedopornografico, il turismo sessuale attraverso la Rete. Il Centro è dedicato anche alle attività di monitoraggio della Rete per il censimento dei siti pedopornografici. Grazie a tali servizi i Provider italiani applicano strumenti di filtro alla "black list" dei siti illeciti che ospitano materiale prodotto tramite l'utilizzo sessuale di minori. A tale scopo il Centro riceve segnalazioni su tali contenuti illeciti da parte di associazioni di volontariato impegnate nella tutela dei minori, da parte di cittadini, nonché di provider e da ogni appartenente a Forze di Polizia anche straniere. Il Centro partecipa a numerosi tavoli di lavoro e progetti internazionali dedicati alla lotta alla pedofilia in Rete, perseguendo nuove metodologie ed attività di ricerca al servizio dell'investigazione, soprattutto nel campo dell'analisi forense per l'identificazione dei minori vittime di abuso. Commissariato di P.S. online.



Save the Children

Italia ONLUS

Save the Children Italia Onlus
Via Volturmo 58 - 00185 Roma
tel +39 06 4807001

fax +39 06 48070039

info@savethechildren.it

www.savethechildren.it